Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0555(COD)

19.5.2026

EMENDAMENTI
1542 - 1841

Progetto di relazione
Christian Ehler, Dan Nica
(PE784.506v01-00)

Istituzione del Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0555 – 2025/0555(COD))

Emendamento 1542
Mohammed Chahim
a nome del gruppo S&D
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria ***indicativa*** per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***234 300 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***257 730 000 000*** EUR a prezzi correnti***, di cui 10 000 000 000 EUR sono destinati a InvestEU per l'ambito "Edilizia sociale" e 13 000 000 000 EUR sono destinati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), lettera a)***.

Or. en

Motivazione

Gli importi riferiti all'ambito "Edilizia sociale" e agli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), lettera a), sono considerati parte dell'integrazione dell'aumento del 10 % del bilancio complessivo.

Emendamento 1543
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***234 300 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***257 730 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1544
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***234 300 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***264 350 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1545
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***234 300 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***261 432 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1546
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria ***indicativa*** per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 234 300 000 000 EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria ***minima*** per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 234 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1547
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria ***indicativa*** per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***234 300 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***264 350 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1548
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La ripartizione ***indicativa*** dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:	2. La ripartizione ***minima*** dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Or. en

Emendamento 1549
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La ripartizione ***indicativa*** dell'importo di cui al paragrafo 1 è la	2. La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

seguente:

Or. en

Emendamento 1550
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La ripartizione ***indicativa*** dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:	2. La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Or. en

Emendamento 1551
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;	a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III; ***tale dotazione riservata è adeguata all'inflazione all'inizio di ciascun ciclo di programmazione biennale per garantire la continuità e la qualità del servizio delle attività di cui sopra; non è consentita alcuna riduzione del livello assoluto delle risorse disponibili per la rete dell'UE per le imprese senza una valutazione preliminare dell'impatto sull'erogazione del sostegno alle PMI;***

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la dotazione per la rete dell'UE per le imprese riceva un bilancio realisticamente calibrato e adeguato all'inflazione per garantire che possa fornire l'intera gamma dei servizi di sostegno previsti. Senza una riserva esplicita e un adeguamento all'inflazione, la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e altre reti di sostegno alle imprese costruite nel corso di decenni rischiano di essere escluse. Tali reti sono risorse insostituibili che l'ECF intendeva rafforzare, non erodere.

Emendamento 1552
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***11 000 000 000*** EUR per le attività ***che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il*** sostegno ***non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2***; ***la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;***	a) ***40 000 000 000*** EUR per le attività ***di*** sostegno ***agli ambiti di intervento, di cui:***

Or. en

Emendamento 1553
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati ***in particolare*** attraverso ***attività trasversali quali*** il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2***;***	a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati attraverso il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2***, compresi 2 000 000 EUR per*** la

la consulenza sui progetti***, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti,*** di cui al capo III;	consulenza sui progetti di cui al capo III;;

Or. en

Emendamento 1554
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;	a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali ***gli obiettivi di transizione giusta e*** il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;

Or. en

Motivazione

La transizione giusta, in quanto uno degli obiettivi generali dell'ECF e degli elementi chiave per un'Unione equa e competitiva, dovrebbe essere introdotta qui come principio generale nell'ambito degli obiettivi generali. Questo perché nel QFP discusso non è stato introdotto alcun regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, come nel caso dell'attuale QFP 2021-2027.

Emendamento 1555
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) ***11 000 000 000*** EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;	a) ***12 274 000 000*** EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;

Or. en

Emendamento 1556
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) almeno 10 000 000 000 EUR per il sostegno all'ambito di intervento "Infrastrutture energetiche, decarbonizzazione industriale e tecnologie pulite";

Or. en

Emendamento 1557
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) almeno 10 000 000 000 EUR per il sostegno all'ambito di intervento "Salute, biotecnologie e prosperità sostenibile";

Or. en

Emendamento 1558
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii) almeno 10 000 000 000 EUR per il sostegno all'ambito di intervento "Infrastrutture digitali e leadership digitale agile";

Or. en

Emendamento 1559
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv) almeno 10 000 000 000 EUR per il sostegno all'ambito di intervento "Materie prime critiche, sicurezza, industria della difesa e spazio".

Or. en

Emendamento 1560
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Almeno il 3 % della dotazione di ciascun ambito di intervento è riservato ad azioni condotte da PMI e imprese a media capitalizzazione o a queste principalmente destinate. Almeno il 2 % della dotazione di ciascun ambito di intervento è riservato ad azioni a sostegno

degli ecosistemi regionali dell'innovazione, compresa la cooperazione interregionale nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente, la partecipazione a reti di infrastrutture di ricerca e tecnologia e le azioni di diffusione attraverso intermediari regionali.

Or. en

Emendamento 1561
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) 30 000 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, attuati mediante il sostegno dello strumento InvestEU ECF avvalendosi della garanzia del bilancio dell'UE, compresi 5 000 000 000 EUR per l'attuazione dell'articolo 21 bis;

Or. en

Emendamento 1562
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	b) 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); ***la Commissione presta particolare attenzione alle regioni carbonifere in transizione e propone una metodologia che prevede un livello più elevato di sostegno finanziario per tali regioni; La metodologia dovrebbe***

	riflettere sui seguenti aspetti: a) il livello di occupazione diretta e indiretta nel settore del carbone nella pertinente traiettoria temporale storica; b) il numero dei posti di lavoro persi; c) la percentuale delle attività interessate nel valore aggiunto lordo regionale; d) PIL pro capite e tasso di disoccupazione regionali; e) impatto demografico e sociale nella regione.

Or. en

Emendamento 1563
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	b) 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***, di cui una quota adeguata, da specificare nel programma di lavoro adottato a norma dell'articolo 15, è destinata alle tecnologie nucleari, compresi i piccoli reattori nucleari, i reattori avanzati e il ciclo del combustibile nucleare, in linea con il loro contributo alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1564
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 26 210 000 000 EUR per gli	b) 26 210 000 000 EUR per gli

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***, di cui almeno l'25 % è destinato specificamente alle regioni che stanno attraversando una transizione energetica, comprese quelle nell'ambito del Fondo per una transizione giusta***;

Or. en

Emendamento 1565
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***26 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	b) ***51 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***, di cui almeno 20 000 000 000 EUR per il trattino ii) e almeno 10 000 000 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/789***;

Or. en

Emendamento 1566
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***26 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2***, lettera a)***;	b) ***56 260 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ***di cui una dotazione indicativa di 3 390 000 000 EUR è destinata all'attuazione delle azioni LIFE di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 1567
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***26 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***;	b) ***65 000 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***dell'ambito di intervento "Infrastrutture energetiche pubbliche, decarbonizzazione industriale e tecnologie verdi"***;

Or. en

Emendamento 1568
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***26 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	b) ***29 245 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 1569
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***26 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,	b) ***36 210 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,

paragrafo 2, lettera a);	paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 1570
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) di cui 3 000 000 000 EUR per una garanzia di bilancio dello strumento InvestEU ECF per uno strumento dell'UE di presto per le ristrutturazioni di cui all'articolo 21 bis;

Or. en

Emendamento 1571
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) b) [38 658 700 000] EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui almeno il 25 % [9,66 miliardi] dovrebbe essere stanziato per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto 5), di cui [3 390 000 000] EUR dovrebbero essere stanziati per le azioni LIFE di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 1572
Paulo Cunha, Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)***, di cui un importo minimo è destinato ad affrontare le sfide nel settore agricolo, in particolare al rafforzamento della resilienza idrica e all'istituzione di un meccanismo europeo di garanzia di riassicurazione agricola, al fine di migliorare la resilienza del settore agli shock climatici e di mercato e contribuire alla sicurezza alimentare e all'autonomia strategica dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1573
Krzysztof Hetman, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Céline Imart, Paulo do Nascimento Cabral, Carmen Crespo Díaz, Herbert Dorfmann, Stefan Köhler, Daniel Buda, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***, di cui almeno il 50 % è stanziato per l'agricoltura, la produzione alimentare e la sicurezza alimentare, garantendo la visibilità strategica e la prevedibilità del sostegno dell'Unione per il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso una riserva finanziaria vincolante che fornisce stabilità a lungo termine e certezza strategica a tali settori***;

Or. en

Emendamento 1574
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo ***2***, ***lettera b)***;	c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo ***3***, ***di cui almeno 10 050 000 000 EUR dovrebbero essere stanziati per l'attuazione delle attività sanitarie nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b) e c)***;

Or. en

Emendamento 1575
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***, di cui almeno 10 050 000 000 EUR per l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto 1), che persegue specificamente le attività di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) ed e)***;

Or. en

Emendamento 1576
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Nikos Papandreou, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis, Victor Negrescu, Estelle Ceulemans, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)***,*** ***di cui almeno 5 500 000 000 EUR a prezzi correnti per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii)***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre le modifiche approvate nel parere della commissione SANT.

Emendamento 1577
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)***, di cui almeno il 50 % dovrebbe essere destinato all'agricoltura e alla sicurezza alimentari***;

Or. en

Emendamento 1578
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) ***20 393 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)***;	c) ***35 000 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***dell'ambito di intervento "Salute pubblica e medicinali"***;

Or. en

Emendamento 1579
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***20 393 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	c) ***22 755 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 1580
Christophe Clergeau, Victor Negrescu, Nikos Papandreou, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis, Estelle Ceulemans, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) 10 050 000 000 EUR a prezzi correnti per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis), di cui: 2 500 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis), lettera k), e 400 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis), lettera l);

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi di politica sanitaria si distinguono dalla politica industriale e per la competitività, comprendendo un elevato livello di protezione della salute umana, nella

definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza delle politiche, la chiarezza giuridica, la trasparenza di bilancio e il perseguimento efficace degli obiettivi di sanità pubblica, il sostegno alle azioni in materia di salute dovrebbe essere attuato attraverso un ambito di intervento separato e una corrispondente architettura finanziaria.

Emendamento 1581
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) 23 300 000 000 EUR per gli obiettivi specifici dell'ambito di intervento "Biotecnologia, agricoltura sostenibile e bioeconomia";

Or. en

Emendamento 1582
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);	d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)***, di cui almeno 15 000 000 000 EUR destinati alle infrastrutture pubbliche digitali, almeno 15 000 000 000 EUR destinati alla capacità di produzione di tecnologie avanzate a sostegno del potenziamento della capacità di produzione europea di facilitatori digitali e almeno 5 000 000 000 EUR destinati ai software sovrani open-source e agli ecosistemi digitali***;

Or. en

Emendamento 1583
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Nikos Papandreou, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis, Victor Negrescu, Estelle Ceulemans, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);	d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)***, di cui almeno 2 000 000 000 EUR destinati alla sanità digitale***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre le modifiche approvate nel parere della commissione SANT.

Emendamento 1584
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***51 493 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)***;	d) ***50 000 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***dell'ambito di intervento "Eccellenza digitale e sovranità tecnologica"***;

Or. en

Emendamento 1585
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) ***51 493 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);	d) ***57 456 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 1586
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo ***2, lettera c)***;	d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo ***4***;

Or. en

Emendamento 1587
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).	e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)***, di cui:*** ***i) almeno 10 000 000 000 EUR sono assegnati al sostegno all'ambito di intervento "Materie prime critiche" di cui all'articolo 42, che comprende l'intelligenza delle risorse, l'esplorazione, l'estrazione, la trasformazione, la raffinazione, il riciclaggio, la costituzione di scorte e le relative risorse***; ***ii) almeno 18 000 000 000 EUR sono assegnati ad azioni a sostegno dell'espansione, del potenziamento, della capacità di aumento sempre più rapido e della resilienza della base industriale e***

tecnologica di difesa europea, in particolare per quanto riguarda le munizioni, la produzione di missili, i sistemi aerei antiaerei senza equipaggio e la difesa aerea e missilistica integrata;
iii) almeno 8 000 000 000 EUR sono assegnati alla mobilità militare, comprese le condutture e lo stoccaggio di combustibile a duplice uso e l'integrazione di corridoi strategici con il sistema di alimentazione del carburante della NATO;
iv) almeno 6 000 000 000 EUR sono assegnati alla connettività sicura, alla cibersicurezza delle infrastrutture critiche e alla protezione dei cavi sottomarini.
Tali sottoassegnazioni sono indicative e possono essere superate ma non ridotte. La Commissione riferisce su base annuale al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alla loro attuazione.

Or. en

Motivazione

The single budget line of EUR 125.2 billion for the resilience, security, defence industry and space objectives covers heterogeneous policy components with different risk profiles, lead times and capability priorities. In the absence of indicative sub-allocations, predictability for project promoters and Member States is reduced and the most deterrence-relevant categories may be deprioritised through work programmes. Indicative floors preserve flexibility, since they may be exceeded but not reduced, while ensuring the alignment of the Fund with the capability priorities identified in the framework of the CFSP and with the Critical Raw Materials Act.

Emendamento 1588
Dario Nardella, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).	e) 125 000 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)***, di cui almeno il 15 % è riservato e assegnato alle misure***

	di sicurezza alimentare strategica direttamente associate agli obiettivi di resilienza e sicurezza, compresi l'istituzione e lo sviluppo di strategie di costituzione di scorte, capacità di stoccaggio e logistica sicura per i prodotti agricoli di base fondamentali e i prodotti agroalimentari essenziali;

Or. en

Emendamento 1589
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)**.**	e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)***, di cui una dotazione di 60 000 000 000 EUR è assegnata all'attuazione del programma spaziale dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 3), distribuita come segue:***

Or. en

Motivazione

L'assegnazione della dotazione di 60 miliardi di EUR per componente spaziale è essenziale per garantire la visibilità pluriennale (10-20 anni) necessaria per costruire e mantenere le infrastrutture strategiche e per consentire un adeguato controllo di bilancio da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 1590
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo ***2, lettera d)***.	e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo ***5, di cui una dotazione indicativa di 60 000 000 000 è destinata all'attuazione del programma spaziale dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere d) ed e)***.

Or. en

Emendamento 1591
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Nikos Papandreou, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).	e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)***, di cui almeno 5 200 000 000 EUR destinati alla sanità a livello militare e la preparazione sanitaria***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre le modifiche approvate nel parere SANT.

Emendamento 1592
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,	e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,

paragrafo 2, lettera d)**.**	paragrafo 2, lettera d)***, di cui almeno:***

Or. en

Emendamento 1593
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***125 204 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)**.**	e) ***100 254 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)***, di cui:***

Or. en

Emendamento 1594
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***125 204 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).	e) ***139 703 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Emendamento 1595
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***125 204 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)***.	e) ***50 000 000 000*** EUR per gli obiettivi specifici ***dell'ambito di intervento "Resilienza e spazio"***;

Or. en

Emendamento 1596
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) almeno 6 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui al punto 1 bis);
	per gli obiettivi specifici di cui al punto 2, almeno 15 000 000 000 EUR per il trattino ii) e almeno 10 000 000 000 per il trattino iii);
	almeno 30 000 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui al punto 3 in modo equilibrato tra servizi governativi e servizi non governativi, di cui almeno 6 000 000 000 EUR per l'attuazione delle attività a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), almeno 17 000 000 000 EUR per l'attuazione delle attività a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), almeno 4 000 000 000 EUR per l'attuazione delle attività a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), almeno 1 500 000 000 EUR per l'attuazione delle attività a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera d), e almeno 1 500 000 000 EUR per l'attuazione delle attività a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera f);

Or. en

Emendamento 1597
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) [XXX] per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 1);

Or. en

Emendamento 1598
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) [XXX] per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2);

Or. en

Emendamento 1599
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii) [XXX] per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 3); e

Or. en

Emendamento 1600
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv) [XXX] per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 4).

Or. en

Emendamento 1601
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatta salva la flessibilità prevista dal presente regolamento, la distribuzione indicativa della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2 è attuata in modo da garantire la prevedibilità e la visibilità del sostegno dell'Unione su un orizzonte pluriennale, in particolare per le azioni che richiedono una pianificazione degli investimenti a lungo termine. A tal fine, i programmi di lavoro stabiliscono, per ciascun ambito di intervento, dotazioni di finanziamento pluriennali indicative, che comprendono i livelli minimi e massimi indicativi del sostegno dell'Unione, combinano le opportunità finanziarie dell'UE e nazionali e garantiscono una cadenza regolare e prevedibile degli inviti a presentare proposte.

Or. en

Emendamento 1602
Carmen Crespo Díaz, Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) 40 000 000 000 EUR destinati esclusivamente all'agricoltura e all'allevamento, al fine di rafforzarne la competitività, la sostenibilità, la resilienza e il contributo alla sicurezza alimentare dell'Unione, in linea con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Or. es

Emendamento 1603
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) Dell'importo assegnato agli obiettivi specifici a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), almeno il 60 % è destinato alle attività dell'industria della difesa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2), e almeno il 30 % alle attività dell'industria spaziale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 3).

Or. en

Emendamento 1604
Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La ripartizione indicativa è subordinata all'attivazione dell'articolo 6, paragrafo 1. In caso di attivazione dell'articolo 6, paragrafo 1, le percentuali delle dotazioni

sono adeguate.

Or. en

Emendamento 1605
Mohammed Chahim
a nome del gruppo S&D
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f) 10 000 000 000 EUR per le attività di cui all'articolo 21, lettera a), "Alloggi e investimenti sociali", mediante lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1606
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) 15 000 000 000 EUR per "Posizionamento, navigazione e misurazione del tempo";

Or. en

Emendamento 1607
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) 15 000 000 000 EUR per "Osservazione della Terra";

Or. en

Emendamento 1608
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) 14 000 000 000 EUR per "Connettività sicura";

Or. en

Emendamento 1609
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quinquies) 5 000 000 000 EUR per "Accesso allo spazio";

Or. en

Emendamento 1610
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e sexies) 3 000 000 000 EUR per "Commercializzazione in ambito spaziale

e economia spaziale";

Or. en

Emendamento 1611
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e septies) 3 000 000 000 EUR per "Conoscenza dell'ambiente spaziale"; e

Or. en

Emendamento 1612
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e octies) 2 000 000 000 EUR per "Esplorazione spaziale";

Or. en

Motivazione

Nuove componenti del programma spaziale dell'UE proposte.

Emendamento 1613
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Klara Dostalova, András Gyürk, Vilis Krištopans, Ewa Zajączkowska-Hernik, Afroditi Latinopoulou, Anna Bryłka, Jorge Buxadé Villalba, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. Un importo corrispondente ad almeno il 25 % della dotazione finanziaria di ciascuna finestra di intervento di cui all'articolo 4 del presente regolamento è assegnato esclusivamente agli Stati membri classificati come "innovatori moderati" o "innovatori emergenti" nell'ultimo quadro europeo di valutazione dell'innovazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4 bis. A decorrere dal 1º luglio 2031 le risorse che non sono state impegnate sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La dotazione nazionale indicativa per ciascuno Stato membro ammissibile è determinata proporzionalmente in base alla sua quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri ammissibili, in base agli ultimi dati annuali pubblicati da Eurostat. Prima dell'adozione di ciascun programma di lavoro annuale, la Commissione pubblica l'elenco degli Stati membri ammissibili e le rispettive dotazioni nazionali indicative. La Commissione aggiorna annualmente il quadro europeo di valutazione dell'innovazione sulla base degli ultimi dati disponibili e garantisce la coerenza metodologica e la trasparenza.

Or. en

Emendamento 1614
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione può trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 2 solo entro un massimale del 5 % della categoria di spesa che riceve i finanziamenti o della categoria che li fornisce. Qualsiasi riassegnazione che supera tale massimale

necessita di un atto delegato soggetto a procedura di esame e notifica preventiva al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1615
Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Csaba Molnár, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 è soggetto ad uno stanziamento di almeno il 10 % ai fini dell'"ampliamento della partecipazione", quale definito all'articolo 10 bis, da assegnare in proporzione alla distribuzione indicativa stabilita al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1616
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. [X] EUR dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è assegnato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1617
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. 3 000 000 000 EUR per "Sovranità tecnologica, ricerca e innovazione";

Or. en

Emendamento 1618
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Una quota minima del 14 % della dotazione finanziaria totale di ciascun ambito di intervento è assegnata a misure a sostegno dello sviluppo delle competenze e dell'adattamento della forza lavoro direttamente collegate ai settori strategici, alle tecnologie e alle catene del valore sostenuti.
	Ai fini del presente paragrafo, le misure ammissibili comprendono:
	– programmi di formazione e riqualificazione specifici per le imprese e i settori connessi agli investimenti sovvenzionati;
	– misure di adattamento della forza lavoro integrate nei piani di transizione industriale;
	– partenariati per le competenze che coinvolgono le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti;
	– misure che agevolano la transizione da un posto di lavoro all'altro all'interno delle catene del valore sostenute.
	Tali spese sono monitorate secondo una metodologia trasparente stabilita dalla Commissione, comparabile al monitoraggio della spesa sociale nell'ambito dei piani di partenariato

nazionali e regionali e di altri strumenti di bilancio dell'Unione, e sono comunicate annualmente. Le spese imputate a tale assegnazione minima sono direttamente connesse agli investimenti industriali sovvenzionati e non comprendono l'istruzione generale o misure non correlate per il mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 1619
Lina Gálvez, Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Almeno [X] EUR della garanzia InvestEU saranno utilizzati a sostegno delle PMI.

Or. en

Emendamento 1620
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.	3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue***, previo monitoraggio periodico dell'utilizzo dei finanziamenti e la successiva presentazione di relazioni al Parlamento e al Consiglio***.

Or. ro

Emendamento 1621
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.	3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue***, anche attraverso inviti pluriennali e accordi di finanziamento frazionati, laddove l'andamento dello sviluppo del progetto lo giustifichi***.

Or. en

Emendamento 1622
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %.

Or. en

Emendamento 1623
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dell'ECF.	5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione ***e dai partner esecutivi e consultivi*** per la gestione dell'ECF.

Or. en

Motivazione

Allo stato attuale, mancano le considerazioni precedentemente esposte nel regolamento InvestEU per quanto riguarda la copertura dei costi per i partner esecutivi. Poiché i partner esecutivi non possono concludere accordi in materia di perdite, è opportuno chiarire che la garanzia dell'UE potrebbe dover coprire i costi di attuazione quando tali costi non possono essere coperti con altri mezzi, in assenza dei quali la garanzia potrebbe non essere attuabile.

Emendamento 1624
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme	5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme

informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione***, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione,*** e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dell'ECF.	informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute ***direttamente*** dalla Commissione per la gestione dell'ECF.

Or. en

Emendamento 1625
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, ***compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dell'ECF***.	5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione***, nella misura in cui siano associate agli obiettivi operativi del presente regolamento. Tale spesa non supera l'1,5 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 ed è comunicata al Parlamento europeo su base annuale***.

Or. en

Emendamento 1626
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Almeno il 3 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione, calcolato utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento sulla performance], contribuendo all'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k).

Or. en

Emendamento 1627
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In deroga al paragrafo 2, nel corso dell'adozione del programma di lavoro la Commissione non può trasferire più del 5 % della dotazione indicativa da un obiettivo specifico a un altro. Qualsiasi trasferimento al di sopra di tale soglia è subordinato all'approvazione preliminare del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1628
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Almeno il 5 % della dotazione finanziaria di ciascun ambito di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è destinato a sostenere

l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), in particolare attraverso l'attuazione delle azioni a norma dell'articolo 30 per ciascun ambito.

Or. en

Emendamento 1629
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. Almeno il 25 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato a sostenere l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), in particolare attraverso l'attuazione delle azioni a norma dell'articolo 29 a beneficio delle PMI e delle scale-up innovative, di cui almeno il 5 % è rivolto specificamente alle start-up innovative e il 15 % alle PMI.

Or. en

Emendamento 1630
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per l'ECF o una delle sue attività o obiettivi specifici di cui	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per l'ECF o una delle sue attività o obiettivi specifici di cui

all'articolo 3, paragrafo 2, compresi contributi specifici alla garanzia di bilancio e agli strumenti finanziari dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	all'articolo 3, paragrafo 2, compresi contributi specifici alla garanzia di bilancio e agli strumenti finanziari dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Tali contributi finanziari aggiuntivi dovrebbero essere esentati dalle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e dovrebbero essere dedotti dal calcolo del percorso di spesa netta ammissibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/1263.***

Or. en

Emendamento 1631
Yvan Verougstraete, Grégory Allione, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per l'ECF o una delle sue attività o obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compresi contributi specifici alla garanzia di bilancio e agli strumenti finanziari dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del	1. Gli Stati membri***, gli enti regionali e locali***, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per l'ECF o una delle sue attività o obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compresi contributi specifici alla garanzia di bilancio e agli strumenti finanziari dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del

regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1632
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente all'ECF senza garanzie adeguate rischia di compromettere gli impegni di coesione territoriale del quadro finanziario pluriennale. La soppressione garantisce che gli obiettivi regionali e di coesione non siano subordinati alle priorità centralizzate in materia di competitività.

Emendamento 1633
Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori. ***Qualora siano messe a disposizione dell'ECF, le risorse assegnate in regime di gestione concorrente possono sostenere riserve di progetti basate sul territorio, compresi i progetti sviluppati e attuati in partenariato con gli enti locali e regionali e realizzati mediante operazioni di finanziamento misto che combinano sovvenzioni e strumenti finanziari.***

Or. en

Emendamento 1634
Giorgio Gori, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori. ***Qualora siano messe a disposizione dell'ECF, le risorse assegnate in regime di gestione concorrente possono sostenere riserve di progetti basate sul territorio, compresi i progetti sviluppati e attuati in partenariato con gli enti locali e regionali e realizzati mediante operazioni di finanziamento misto che combinano sovvenzioni e strumenti finanziari.***

Or. en

Emendamento 1635
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati	2. Le risorse assegnate agli Stati

membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.	membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri ***formulata previa consultazione con gli enti locali e regionali in linea con le rispettive competenze***, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.

Or. en

Emendamento 1636
Yvan Verougstraete, Grégory Allione, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, orientamenti per gli Stati membri volti ad agevolare il contributo di risorse di cui ai paragrafi 1 e 2 al comparto degli Stati membri nell'ambito dello strumento InvestEU ECF. Gli orientamenti possono chiarire in particolare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato e del patto di stabilità e crescita, nonché agevolano e semplificano il processo relativo ai

	contributi provenienti dagli enti regionali e locali e individuano le migliori pratiche e i vantaggi derivanti dall'uso del comparto degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1637
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le entrate generate dalle attività e dalle componenti di cui al capo VII, sezione 3, del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***destinate all'***ECF o ***al*** suo successore.	3. Le entrate generate dalle attività e dalle componenti di cui al capo VII, sezione 3, del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, del capo VII, sezione 3 dell'***ECF o ***del*** suo successore.

Or. en

Emendamento 1638
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. [Dal 1º gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati a titolo del presente regolamento, o del suo predecessore e dagli strumenti finanziari di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/523 sono utilizzati per fornire il	4. [Dal 1º gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati a titolo del presente regolamento, o del suo predecessore e dagli strumenti finanziari di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/523 sono utilizzati per fornire il

sostegno dell'Unione nell'ambito ***dell'***ECF. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate ***all'***ECF.	sostegno dell'Unione nell'ambito ***dello strumento InvestEU*** ECF. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate ***allo strumento InvestEU*** ECF.

Or. en

Motivazione

I rientri dal presente regolamento o dai programmi preesistenti dovrebbero essere riassegnati allo strumento InvestEU ECF. Si tratta di entrate, rimborsi, recuperi o eventuali eccedenze della copertura. Allo stato attuale, la proposta riorienta tali importi verso l'ECF in generale. In linea con InvestEU Omnibus, i rientri forniscono una preziosa capacità aggiuntiva.

Emendamento 1639
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. [Dal 1º gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le eventuali eccedenze di accantonamento per le garanzie di bilancio di cui ai regolamenti (UE) 2015/1017 [2] e (UE) 2021/523 [3] possono essere utilizzate per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito ***dell'***ECF. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 destinate ***all'***ECF.	5. [Dal 1º gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le eventuali eccedenze di accantonamento per le garanzie di bilancio di cui ai regolamenti (UE) 2015/1017 [2] e (UE) 2021/523 [3] possono essere utilizzate per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito ***dello strumento InvestEU*** ECF. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 destinate ***allo strumento InvestEU*** ECF.

Or. en

Motivazione

I rientri dal presente regolamento o dai programmi preesistenti dovrebbero essere riassegnati allo strumento InvestEU ECF. Si tratta di entrate, rimborsi, recuperi o eventuali eccedenze della copertura. Allo stato attuale, la proposta riorienta tali importi verso l'ECF in generale. In linea con InvestEU Omnibus, i rientri forniscono una preziosa capacità aggiuntiva.

Emendamento 1640
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. [Dal 1º gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le eventuali eccedenze di accantonamento per le garanzie di bilancio di cui ai regolamenti (UE) 2015/1017 [2] e (UE) 2021/523 [3] ***possono essere*** utilizzate per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 destinate all'ECF.	5. [Dal 1º gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le eventuali eccedenze di accantonamento per le garanzie di bilancio di cui ai regolamenti (UE) 2015/1017 [2] e (UE) 2021/523 [3] ***sono*** utilizzate per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 destinate all'ECF.

Or. en

Emendamento 1641
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Al fine di sostenere la transizione giusta e rafforzare la competitività economica e la resilienza nell'Unione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), almeno il 10 %

della dotazione finanziaria indicativa di cui al paragrafo 1 nell'ambito del Fondo europeo per la competitività è assegnato ad azioni che promuovano il pieno e ampio sostegno dei soggetti delle zone in transizione energetica e industriale di cui all'articolo 174 TFUE.

Or. en

Emendamento 1642
Borys Budka, Eva Maydell, Romana Tomc, Adina Vălean, Gheorghe Falcă, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev, Inese Vaidere, Virgil-Daniel Popescu, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Karlo Ressler, Eszter Lakos, Nikolina Brnjac, Davor Ivo Stier, Danuše Nerudová, Jan Farský, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Ilia Lazarov, Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Competitività in tutta Europa
	1. La Commissione garantisce misure di sostegno per i richiedenti che presentano domanda per la prima volta e i richiedenti meno esperti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione, in particolare geografica, dei finanziamenti dell'ECF. 2. La Commissione sviluppa solidi sistemi di monitoraggio per controllare la distribuzione geografica dei finanziamenti tra le regioni, tra cui la creazione di un quadro di valutazione della competitività europea e di un quadro operativo dell'ECF in grado di individuare i risultati in termini di innovazione e competitività in tutte le regioni e in tutti gli Stati membri. 3. Qualora sia individuata una concentrazione significativa, la Commissione attiva adeguate misure di sostegno. 4. Se del caso, i criteri di

aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 tenendo conto, nella misura del possibile, degli elementi seguenti: a) una valutazione dei risultati attesi delle proposte e del loro impatto ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, con particolare attenzione alle PMI, alle start-up e alle regioni in ritardo sotto il profilo dei risultati in termini di competitività e innovazione; b) la capacità delle proposte di sostenere le attività specifiche di cui ai capi III, IV, V, VI e VII, sezioni 1, 3 e 4, tenendo conto della natura delle attività, garantendo una copertura paneuropea e la partecipazione di partner provenienti dalle regioni periferiche dell'Unione, in particolare dalle regioni meno sviluppate, in transizione, insulari e ultraperiferiche; c) nel caso delle azioni collaborative e dei consorzi, la partecipazione di partner provenienti da regioni meno sviluppate e in transizione, compresi gli Stati membri periferici e le regioni insulari e ultraperiferiche, e la creazione di attività di ricerca o produzione in tali regioni, al fine di promuovere le catene del valore dell'Unione e garantire un impatto territoriale equilibrato dell'ECF; d) la capacità della proposta di diffondere tecnologie e conoscenza in tutti gli Stati membri. 5. Il programma di lavoro stabilisce le norme per la gestione delle proposte classificate a pari merito (ex aequo), compresi i fattori di ponderazione relativi alla diversità geografica e alla partecipazione di partner provenienti da regioni meno sviluppate in termini di innovazione e competitività come criteri di spareggio. I programmi di lavoro comprendono inviti specifici che consentano ai richiedenti che presentano domanda per la prima volta, ai richiedenti meno esperti e alle entità di regioni meno sviluppate in termini di innovazione e competitività di aderire ai consorzi esistenti ai sensi dei capi da IV a VII, ivi compresa, se del caso, la possibilità di

aggiungere ulteriori beneficiari durante l'attuazione del progetto al fine di migliorare la flessibilità, la reattività e l'impatto a livello dell'Unione. 6. La Commissione mette in atto le seguenti misure complementari: a) assistenza tecnica mirata ai richiedenti che presentano domanda per la prima volta e ai richiedenti meno esperti; b) la fissazione di soglie minime indicative, basate su criteri oggettivi e trasparenti, per l'assegnazione di finanziamenti a richiedenti che presentano domanda per la prima volta e richiedenti meno esperti nell'ambito di determinati inviti o strumenti dell'ECF; c) un sostegno all'integrazione di soggetti di diversi Stati membri nelle catene del valore del mercato unico di cui all'articolo 16, anche mediante la promozione di una composizione multinazionale dei consorzi e della partecipazione lungo l'intera catena del valore. 7. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 6 possono essere finanziate a titolo dell'ECF.

Or. en

Emendamento 1643
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un ***altro*** programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un programma ***al di fuori dell'ECF*** può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF***, evitando nel contempo il doppio finanziamento degli stessi costi. In caso di aggressione nei confronti di uno Stato membro o a seguito dell'attivazione della clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo***

dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	***7, del trattato sull'Unione europea (TUE), da parte di uno Stato membro, i finanziamenti a titolo dell'ECF sono riorientati, mediante un atto di esecuzione, per sostenere l'EDTIB nelle azioni urgenti necessarie a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa ai fini della protezione dei cittadini europei, garantendo la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza, compreso il sostegno all'Ucraina. Tale meccanismo permette alla Commissione di adattare i programmi di lavoro e di assegnare finanziamenti mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 1644
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha

beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***A tale proposito, le azioni che hanno beneficiato di un sostegno nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione possono beneficiare di un sostegno anche dal Fondo europeo per la competitività. In particolare, l'ECF sostiene le attività connesse alla dimostrazione, alla diffusione, all'espansione, alla realizzazione delle infrastrutture, allo sviluppo delle competenze, alla commercializzazione e alla diffusione sul mercato, anche, se del caso, attraverso finanziamenti cumulativi, evitando nel contempo il doppio finanziamento.***

Or. en

Motivazione

This addition strengthens synergies between the Framework Programme for Research and Innovation and the European Competitiveness Fund, in line with the recommendations of the reports by Mario Draghi and Enrico Letta on closing Europe's innovation gap. While the Framework Programme supports frontier research and the development of innovative ideas, the ECF is ideally placed to support their demonstration, deployment and scale-up, thereby helping to bridge the "valley of death" between research and market uptake and enabling EU innovative technologies to reach global markets and create high-quality jobs in Europe.

Emendamento 1645
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF***. Le azioni che hanno beneficiato di un sostegno nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per la competitività per le attività connesse alla dimostrazione, alla diffusione, all'espansione, alla realizzazione delle infrastrutture, allo sviluppo delle competenze, alla commercializzazione e alla diffusione sul mercato, se opportuno e senza doppio finanziamento***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 1646
Eszter Lakos, Paulius Saudargas, Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri

programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF***. Le azioni che hanno beneficiato di un sostegno nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per la competitività per le attività connesse alla dimostrazione, alla diffusione, all'espansione, alla realizzazione delle infrastrutture, allo sviluppo delle competenze, alla commercializzazione e alla diffusione sul mercato, se opportuno e senza doppio finanziamento***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 1647
Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF***. Le azioni che hanno beneficiato di un***

norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	***sostegno nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per la competitività per le attività connesse alla dimostrazione, alla diffusione, all'espansione, alla realizzazione delle infrastrutture, allo sviluppo delle competenze, alla commercializzazione e alla diffusione sul mercato, se opportuno e senza doppio finanziamento***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 1648
Giorgio Gori, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi

ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***Ciò può includere la combinazione dei contributi nell'ambito dell'ECF con le risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, anche per i progetti di realizzazione urbana integrata e le relative piattaforme di investimento.***

Or. en

Emendamento 1649
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF ***se contribuisce a uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 1650
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Wouter Beke, Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF ***se contribuisce a uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 1651
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. A sostegno delle azioni di cui all'articolo 30, l'ECF contribuisce alle

azioni istituite a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) [XXX] [Erasmus+] che rientrano in uno o più degli ambiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento per ovviare alle carenze di competenze in settori strategici per la competitività dell'UE.

Or. en

Motivazione

I programmi di borse di studio Erasmus+ possono integrare l'ECF attuando meglio progetti simili all'accademia dell'UE a zero emissioni nette sulla base di una maggiore esperienza nello sviluppo di programmi di studio.

Emendamento 1652
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Grégory Allione, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Laurence Farreng, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. A sostegno delle azioni di cui all'articolo 30, l'ECF contribuisce alle azioni istituite a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) [XXX] [Erasmus+] che rientrano in uno o più degli ambiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento per ovviare alle carenze di competenze in settori strategici per la competitività dell'UE.

Or. en

Motivazione

I programmi di borse di studio Erasmus+ possono integrare l'ECF attuando meglio progetti simili all'accademia dell'UE a zero emissioni nette sulla base di una maggiore esperienza nello sviluppo di programmi di studio.

Emendamento 1653

Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni e loro servizi, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner possono mettere risorse a disposizione dell'ECF conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni e loro servizi, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi ***associati***, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner possono mettere risorse a disposizione dell'ECF conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1654
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 6 bis

Strumento di coordinamento per la competitività

1. È istituito lo strumento di coordinamento per la competitività.

2. Lo strumento di coordinamento per la competitività sostiene l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 fornendo un quadro strutturato per il coordinamento che informa l'orientamento strategico degli interventi sostenuti a norma del presente regolamento.

In particolare, lo strumento di coordinamento per la competitività contribuisce all'individuazione di priorità comuni dell'UE per ciascun ambito in cui l'intervento può apportare un significativo valore aggiunto dell'Unione e ricadute positive in tutta l'Unione, anche consentendo la concentrazione delle risorse, raggiungendo dimensioni sufficienti e garantendo la coerenza e le sinergie con le iniziative nazionali.

L'attuazione del presente regolamento è strutturata su tre orizzonti temporali complementari:

a) un orizzonte strategico a lungo termine, in linea con gli obiettivi dell'Unione per il 2035 e il 2040 e coerente con gli obiettivi dell'Unione per il 2050, che fornisce orientamenti per l'individuazione dei settori prioritari;

b) un ciclo di programmazione a medio termine, corrispondente alla durata del Fondo, durante il quale le priorità rimangono stabili, fatta salva una revisione intermedia;

c) un ciclo operativo, attraverso programmi di lavoro, che garantisce l'attuazione delle priorità individuate ai sensi del quadro delle priorità strategiche, fatta salva la loro stabilità.

Lo strumento di coordinamento per la competitività garantisce la coerenza tra

tali orizzonti temporali.

3. Lo strumento di coordinamento per la competitività:

a) individua le catene del valore prioritarie, i segmenti delle catene del valore, le infrastrutture o i progetti transfrontalieri di interesse comune europeo, compresa la mappatura sistematica delle dipendenze critiche e le valutazioni della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento dell'Unione, riguardanti le materie prime, la progettazione, le attrezzature di fabbricazione, i prodotti e le soluzioni, al fine di sostenere l'espansione, l'industrializzazione e la diffusione di tecnologie emergenti e all'avanguardia derivanti dal programma quadro;

b) individua un numero limitato di settori di intervento prioritari per ambito di intervento del Fondo sostenuti dal maggior numero di Stati membri, dando priorità ai settori in cui la proprietà intellettuale e le operazioni ad alto valore aggiunto sono principalmente ancorate all'interno dell'Unione per garantire l'effetto leva economico a lungo termine e il potenziale di esportazione;

c) fornisce orientamenti strategici sul modo in cui le priorità individuate assicurano catene di approvvigionamento sovrane costruendo e mantenendo capacità industriali end-to-end per le tecnologie critiche, che si riflettano in tal modo nell'attuazione del presente regolamento;

d) riesamina, a intervalli appropriati, i progressi compiuti nell'affrontare le priorità individuate, anche in termini di sostenibilità, prosperità, autonomia strategica, giustizia sociale e competitività, e l'effetto leva geopolitico dell'Unione derivante da posizioni di primo piano sul mercato in segmenti specifici della catena del valore globale, tenendo conto, se del caso, dei pertinenti

parametri di riferimento internazionali;

e) garantisce la coerenza e le sinergie con altre iniziative a livello nazionale ed europeo.

4. La Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 84, un quadro delle priorità strategiche che definisce un orientamento strategico pluriennale per l'attuazione del presente regolamento. Il quadro delle priorità strategiche è adottato [entro ottobre 2027] e:

a) individua le priorità di cui al paragrafo 3, lettera b), per ciascun ambito di intervento del Fondo;

b) fornisce una spiegazione motivata del valore aggiunto dell'Unione dell'intervento a livello dell'Unione in ciascun settore di intervento prioritario;

c) indica, se del caso, parametri di riferimento o indicatori relativi alle carenze di capacità a livello dell'Unione, alle esigenze di diffusione o alle sfide in materia di integrazione del sistema;

d) descrive il contributo previsto del sostegno finanziario a livello dell'Unione nell'ambito del Fondo in relazione agli investimenti nazionali e privati.

5. Il Parlamento può adottare una risoluzione che definisce la sua posizione entro un termine ragionevole.

La Commissione prende debitamente in considerazione la posizione del Parlamento nell'elaborazione del quadro delle priorità strategiche.

6. Nello svolgimento dei suoi compiti, lo strumento di coordinamento per la competitività è sostenuto da pertinenti lavori scientifici e analitici, tra cui, se del caso:

a) le strategie, i quadri strategici e gli obiettivi giuridicamente vincolanti a livello dell'Unione, compresi quelli relativi alle transizioni energetica e

digitale, agli obiettivi climatici, all'inclusione sociale, alla resilienza economica e alle materie prime critiche;

b) i risultati dei forum di coordinamento che coinvolgono gli Stati membri, compreso il Forum europeo congiunto per importanti progetti di comune interesse europeo;

c) le strategie e i piani nazionali, compresi i piani nazionali per l'energia e il clima (e i relativi piani di base per l'energia e il clima), i piani sociali e per il clima, le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale, se pertinenti per le esigenze di capacità e diffusione a livello dell'Unione, nonché la strategia e i piani d'azione nazionali a favore della biodiversità;

d) gli osservatori a livello dell'Unione, i meccanismi di monitoraggio, le attività di ricerca e previsione relative alle tecnologie emergenti, alle capacità industriali, alle competenze e alle infrastrutture, anche in relazione alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento;

e) le pertinenti competenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche, comprese le analisi e le valutazioni effettuate o commissionate dalla Commissione.

Lo strumento di coordinamento per la competitività tiene conto dei pareri del comitato strategico dei portatori di interessi di cui all'articolo 14.

7. La Commissione elabora una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento delle priorità individuate dal quadro delle priorità strategiche, comprese informazioni sull'assegnazione e sulla concentrazione del sostegno finanziario a livello dell'Unione e nazionale.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio ed è messa a

disposizione del pubblico.

Il Parlamento può invitare periodicamente la Commissione a presentare e discutere:

a) il quadro delle priorità strategiche e la relativa attuazione;

b) l'allineamento dei programmi di lavoro nell'ambito del quadro;

c) le eventuali deviazioni significative dalle priorità individuate.

8. La relazione annuale di cui al paragrafo 7 comprende una valutazione della distribuzione geografica delle risorse assegnate a norma del presente regolamento in tutti gli ambiti di intervento e i tipi di azioni.

Qualora la relazione individui una concentrazione significativa e persistente dei finanziamenti dell'ECF in un numero limitato di Stati membri che non è giustificata dal volume e dalla qualità delle domande ricevute, la Commissione prende in considerazione misure adeguate per affrontare tale concentrazione, anche attraverso un sostegno mirato allo sviluppo delle capacità a norma del capo III, attività rafforzate di sensibilizzazione e assistenza tecnica o adeguamenti alla progettazione degli inviti a presentare proposte, fatta salva l'applicazione di criteri di aggiudicazione o di attribuzione basati sull'eccellenza.

9. La Commissione fornisce tempestivamente al Parlamento informazioni dettagliate sull'attuazione del quadro delle priorità strategiche, compresa la sua traduzione in programmi di lavoro e in azioni sostenute nell'ambito dell'ECF, anche attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Tali informazioni comprendono una panoramica della coerenza tra le azioni finanziate e le priorità individuate, nonché eventuali deviazioni significative e la relativa motivazione.

Or. en

Emendamento 1655
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Coordinamento	
1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.	
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	
3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.	

Or. en

Motivazione

Integrato nel nuovo articolo 14 in materia di governance.

Emendamento 1656
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Coordinamento	Coordinamento***, sinergie e controllo parlamentare***

Or. en

Emendamento 1657
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.	1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione. ***I programmi di lavoro di cui all'articolo 15 devono contribuire efficacemente agli obiettivi pertinenti delle politiche industriali dell'UE attraverso misure mirate e dotazioni finanziarie adeguate.***

Or. en

Emendamento 1658
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di	1. La Commissione***, in stretta collaborazione con gli Stati membri e il Consiglio,*** garantisce l'attuazione coerente

ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.	del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione***, del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)*** e del Fondo per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 1659
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.	1. La Commissione***, in conformità delle disposizioni relative allo strumento di coordinamento per la competitività di cui all'articolo 6 bis,*** garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione***, dell'MCE*** e del Fondo per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 1660
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.	1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione***, del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)*** e del Fondo per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 1661
Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Wouter Beke, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.	1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione***, del programma Euratom di ricerca e formazione*** e del Fondo per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 1662
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione garantisce che i programmi di lavoro di cui all'articolo 15 affrontino gli obiettivi pertinenti delle politiche industriali settoriali dell'UE attraverso azioni specifiche e un bilancio adeguato.

Or. en

Emendamento 1663
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I finanziamenti dell'EFC si basano sulla concorrenza aperta. I principali criteri di aggiudicazione o di

attribuzione dovrebbero essere definiti in base all'impatto, alla qualità e all'elevata pertinenza per la competitività europea.

Or. en

Motivazione

I finanziamenti concessi dal Fondo per la competitività dovrebbero basarsi su inviti a presentare proposte concorrenziali e i criteri di aggiudicazione o di attribuzione dovrebbero essere chiaramente definiti e basati sull'impatto e sulla qualità.

Emendamento 1664
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo***, garantendo l'effettivo coinvolgimento degli enti regionali e locali in linea con le loro competenze***. ***Per facilitare tale coordinamento, la Commissione europea, tra le altre misure, monitora la distribuzione geografica dei finanziamenti dei progetti tra le regioni, che dovrebbe essere resa pubblica attraverso un quadro operativo digitale dell'ECF.***

Or. en

Emendamento 1665
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo. ***Tale coordinamento dovrebbe coinvolgere in modo significativo le regioni sulla base delle disposizioni in materia di governance multilivello e partenariato e in piena coerenza con il codice europeo di condotta per il partenariato, in particolare qualora gli investimenti abbiano una forte dimensione territoriale o relativa all'ecosistema industriale e alla catena del valore.***

Or. en

Motivazione

Gli enti regionali sono più vicini agli ecosistemi industriali territoriali e si trovano in una posizione migliore per individuare il fabbisogno di investimento, le strozzature strutturali e le opportunità di crescita per le imprese. Il loro coinvolgimento significativo migliora l'orientamento, la coerenza e l'efficacia degli interventi dell'ECF.

Emendamento 1666
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la	2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la

competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo***, in conformità delle disposizioni relative allo strumento di coordinamento per la competitività di cui all'articolo 6 bis e garantendo l'effettivo coinvolgimento degli enti regionali e locali in linea con le loro competenze***.

Or. en

Emendamento 1667
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo***, garantendo sinergie efficaci e promuovendo investimenti strategici a lungo termine volti a rafforzare la resilienza territoriale, la crescita sostenibile e la sicurezza alimentare in tutta l'Unione***.

Or. en

Emendamento 1668
Giorgio Gori, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo***, garantendo l'effettivo coinvolgimento degli enti regionali e locali in linea con le loro competenze***.

Or. en

Emendamento 1669
Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Grégory Allione, Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.	2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo***, garantendo l'effettivo coinvolgimento degli enti regionali e locali in linea con le loro competenze***.

Or. en

Emendamento 1670
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ECF ***sarà*** attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e ***rafforzare il*** potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.	3. L'ECF ***è*** attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale ***e il meccanismo per collegare l'Europa***, in particolare al fine di sostenere ***la transizione pulita dell'Unione e*** la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate, ***l'elettrificazione e lo sviluppo di reti di trasmissione e di distribuzione transfrontaliere come fattore chiave per l'introduzione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio delle energie non fossili, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e l'eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossi*** e ***il rafforzamento a livello dell'Unione del*** potenziale e ***delle*** opportunità di esportazione delle imprese europee***, in particolare rispetto all'innovazione sostenibile e alla tecnologia pulita***.

Or. en

Emendamento 1671
Barry Andrews, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire ***fonti*** di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.	3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi ***e strategie*** dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire ***catene*** di approvvigionamento diversificate ***e resilienti*** e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione ***e di investimento*** delle imprese europee***, anche***

attraverso il meccanismo per collegare l'Europa, il programma per il mercato unico e le dogane, Erasmus+ e AgoraEU e la strategia globale dell'UE in materia di salute.

Or. en

Emendamento 1672
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.	3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, ***e in linea con l'agenda UA-UE per l'innovazione, la strategia globale dell'UE in materia di salute e l'approccio globale dell'UE alla ricerca e all'innovazione,*** in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre le modifiche approvate nel parere della commissione SANT.

Emendamento 1673
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. L'ECF ***sarà*** attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di ***sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e*** rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.	L'ECF ***è*** attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.

Or. en

Emendamento 1674
Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.	3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale ***e lo strumento dell'UE***, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.

Or. en

Emendamento 1675
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Wouter Beke, Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Virgil-Daniel Popescu, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione si vede conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 84 del presente regolamento, per istituire lo strumento di coordinamento per la

competitività. Tale atto delegato è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto delegato, come minimo:

a) stabilisce la procedura e i criteri per la designazione dei settori prioritari dello strumento di coordinamento per la competitività, comprese le condizioni alle quali un settore, una rete infrastrutturale o un'attività transfrontaliera sono considerati di importanza strategica e di comune interesse europeo ai fini del presente regolamento, nonché per risolvere le sfide esistenti nel settore prioritario, quali gli ostacoli normativi;

b) specifica una metodologia per la preparazione di un avviso di mappatura degli investimenti comprendente finanziamenti provenienti dall'ECF, dai piani NRP, dai bilanci nazionali, dall'MCE e da Orizzonte Europa, compresi i requisiti minimi per l'individuazione della dotazione finanziaria indicativa dell'Unione per settore prioritario dello strumento di coordinamento per la competitività, la riserva di coinvestimento prevista derivante dai piani nazionali presentati a norma del [regolamento NRPP] e i divari di sincronizzazione tra i cicli di investimento degli Stati membri e i calendari di programmazione dell'Unione;

c) stabilisce la procedura e le condizioni alle quali la Commissione destina le risorse dell'ECF entro novanta giorni dall'approvazione di un pilastro dello strumento di coordinamento per la competitività nell'ambito di un piano nazionale, comprese le condizioni per la scadenza di uno stanziamento e il trattamento degli importi stanziati in caso di ritardi nell'erogazione imputabili alla Commissione;

d) stabilisce i requisiti operativi per il periodo massimo entro il quale la Commissione emette una valutazione

della compatibilità dei finanziamenti in risposta a una richiesta di finanziamento dello strumento di coordinamento per la competitività presentata da uno Stato membro o da un promotore del progetto, che non supera i sessanta giorni lavorativi dalla data di presentazione.

Or. en

Emendamento 1676
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione si vede conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 84 del presente regolamento, per istituire lo strumento di coordinamento per la competitività. Tale atto delegato è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto delegato, come minimo: a) stabilisce la procedura e i criteri per la designazione dei settori prioritari dello strumento di coordinamento per la competitività, comprese le condizioni alle quali un settore, una rete infrastrutturale o un'attività transfrontaliera sono considerati di importanza strategica e di comune interesse europeo ai fini del presente regolamento, nonché per risolvere le sfide esistenti nel settore prioritario, quali gli ostacoli normativi; b) specifica una metodologia per la preparazione di un avviso di mappatura degli investimenti comprendente finanziamenti provenienti dall'ECF, dai piani NRP, dai bilanci nazionali, dall'MCE e da Orizzonte Europa, compresi i requisiti minimi per l'individuazione della dotazione finanziaria indicativa dell'Unione per

settore prioritario dello strumento di coordinamento per la competitività, la riserva di coinvestimento prevista derivante dai piani nazionali presentati a norma del [regolamento NRPP] e i divari di sincronizzazione tra i cicli di investimento degli Stati membri e i calendari di programmazione dell'Unione; c) stabilisce la procedura e le condizioni alle quali la Commissione destina le risorse dell'ECF entro novanta giorni dall'approvazione di un pilastro dello strumento di coordinamento per la competitività nell'ambito di un piano nazionale, comprese le condizioni per la scadenza di uno stanziamento e il trattamento degli importi stanziati in caso di ritardi nell'erogazione imputabili alla Commissione; d) stabilisce i requisiti operativi per il periodo massimo entro il quale la Commissione emette una valutazione della compatibilità dei finanziamenti in risposta a una richiesta di finanziamento dello strumento di coordinamento per la competitività presentata da uno Stato membro o da un promotore del progetto, che non supera i sessanta giorni lavorativi dalla data di presentazione.

Or. en

Emendamento 1677
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di garantire strette sinergie tra l'ECF e altri programmi pertinenti dell'Unione, la Commissione nomina gestori del programma al fine di accelerare il percorso di investimento delle innovazioni pionieristiche e deep

tech ("gestori del programma ECF").

I gestori del programma ECF sono nominati per una durata limitata fino alla scadenza del Fondo, a seguito di una procedura di selezione aperta, equa e trasparente, sulla base di un'esperienza riconosciuta e approfondita e di una comprovata esperienza in materia di finanziamento, diffusione e commercializzazione di innovazioni pionieristiche.

I compiti dei gestori del programma ECF comprendono:

- contribuire all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 17, all'articolo 17 bis e all'articolo 16;

- assicurare uno stretto coordinamento e scambi con i responsabili del programma nominati nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione al fine di accelerare la valorizzazione dei risultati;

- contribuire a collegare gli ecosistemi industriali regionali di pertinenza principale per la specifica innovazione pionieristica nell'ambito delle competenze del gestore del programma in tutta l'Unione;

- presiedere le riunioni delle pertinenti piattaforme tematiche di cui all'articolo 14, paragrafo 11.

La Commissione riferisce periodicamente sulle attività e sull'impatto dei gestori del programma nell'ambito del monitoraggio e della valutazione del Fondo.

Or. en

Emendamento 1678
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Klara Dostalova, Afroditi Latinopoulou, Anna Bryłka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di garantire la continuità degli sforzi dell'Unione europea per una transizione giusta, la Commissione europea e gli Stati membri provvedono affinché il sostegno fornito a norma del presente regolamento sia coerente e complementare con le strategie e i capitoli di transizione territoriale stabiliti nel regolamento (UE) XXX sui piani di partenariato nazionale e regionale, in particolare per le regioni e i territori più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse, come le regioni carbonifere e torbose. Gli enti locali e regionali sono strettamente coinvolti nella progettazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione di tale sostegno, conformemente ai principi della governance multilivello e del partenariato.

Or. en

Emendamento 1679
Krzysztof Hetman, Alexander Bernhuber, Adam Jarubas, Norbert Lins, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Céline Imart, Paulo do Nascimento Cabral, Carmen Crespo Díaz, Herbert Dorfmann, Stefan Köhler, Daniel Buda, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno finanziario fornito nell'ambito dell'ECF rimane complementare alla politica agricola comune e non costituisce un sostituto né una compensazione del finanziamento fornito nell'ambito della stessa.

Or. en

Emendamento 1680
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione pubblica e aggiorna periodicamente una panoramica aggregata e disaggregata di tutti i fondi europei erogati, nonché delle sovvenzioni, dei prestiti e delle garanzie effettivamente offerti alle imprese.

Or. en

Emendamento 1681
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'ECF è attuato in sinergia con il meccanismo per collegare l'Europa, al fine di garantire un approccio coerente al cofinanziamento della rete transeuropea dei trasporti e dei suoi obiettivi in materia di resilienza e dei suoi obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento faceva parte degli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 1682
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e di garantire un'adeguata trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare ogni due mesi la Commissione a discutere delle seguenti questioni:
	a) lo stato di attuazione del quadro delle priorità strategiche dell'ECF di cui all'articolo 6 bis e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;
	b) i programmi di lavoro e le modalità di attuazione, compresi, se del caso, i comparti degli Stati membri, e l'attuazione dello strumento InvestEU ECF, nonché la relativa valutazione da parte della Commissione, compreso il rispetto dei criteri di ammissibilità, dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e delle quote applicabili a norma del presente regolamento;
	c) i principali risultati di eventuali relazioni di monitoraggio, riesame o valutazione relative all'attuazione dell'ECF;
	d) qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione al Parlamento in relazione all'attuazione dell'ECF, anche per quanto riguarda l'uso e la copertura della garanzia di bilancio e/o il finanziamento degli strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 1683
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 ter. La Commissione provvede affinché le azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, siano attuate conformemente al programma di lavoro dei partenariati istituzionalizzati istituiti a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e affinché i programmi di lavoro di cui all'articolo 15 affrontino i pertinenti obiettivi delle politiche industriali settoriali attraverso azioni specifiche e un bilancio adeguato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento faceva parte degli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 1684
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. La Commissione tiene conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso la procedura di cui al paragrafo 3 ter, comprese le risoluzioni del Parlamento se formulate.

Or. en

Emendamento 1685
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Grégory Allione, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Un marchio di competitività ***può essere attribuito ad azioni di alta qualità che soddisfano almeno le condizioni seguenti:***	1. ***Qualora una proposta presentata nell'ambito di un qualsiasi ambito di intervento o strumento dell'ECF soddisfi i criteri di ammissibilità e i criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nel presente regolamento e nel pertinente programma di lavoro o invito a presentare proposte e dimostri di apportare un contributo significativo agli obiettivi di cui all'articolo 3, la Commissione può conferirle*** un marchio di competitività***.***

Or. en

Emendamento 1686
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un marchio di competitività può essere attribuito ad azioni di alta qualità ***che soddisfano almeno le condizioni seguenti:***	1. Un marchio di competitività può essere attribuito ***esclusivamente*** ad azioni di alta qualità ***che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di cui all'articolo 3 e che sostengono lo sviluppo di infrastrutture pubbliche, di servizi pubblici e del progresso sociale;***

Or. en

Emendamento 1687
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un marchio di competitività può essere attribuito ad azioni di alta qualità che soddisfano almeno le condizioni seguenti:	1. Un marchio di competitività ***europeo*** può essere attribuito ad azioni di alta qualità che soddisfano almeno le condizioni seguenti:

Or. ro

Emendamento 1688
Yvan Verougstraete, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state valutate nel quadro di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1689
Yvan Verougstraete, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati in tale procedura di aggiudicazione o di attribuzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1690
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono conformi ***ai*** requisiti minimi di qualità indicati in tale procedura di aggiudicazione o di attribuzione.	b) sono conformi ***al criterio dell'eccellenza e ad altri*** requisiti minimi di qualità indicati in tale procedura di

aggiudicazione o di attribuzione.

Or. en

Emendamento 1691
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Sofie Eriksson, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" e garantiscono, se del caso, che i rischi e gli impatti climatici e ambientali siano individuati e prevenuti, per quanto possibile, sulla base di prove proporzionate e criteri verificabili;

Or. en

Emendamento 1692
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni supplementari.	2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni supplementari. ***Le norme che disciplinano l'attribuzione o aggiudicazione del marchio di competitività sono trasparenti, fisse e orientate a un orizzonte di lungo termine, in modo da garantire prevedibilità ai richiedenti e agli Stati membri. Esse non sono soggette a modifiche di singoli***

programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 1693
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni supplementari.	2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni supplementari. ***Le norme che disciplinano l'attribuzione o aggiudicazione del marchio di competitività sono trasparenti, fisse e orientate a un orizzonte di lungo termine, in modo da garantire prevedibilità ai richiedenti e agli Stati membri. Esse non sono soggette a modifiche di singoli programmi di lavoro.***

Or. en

Emendamento 1694
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Grégory Allione, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni supplementari***.	2. ***Anche ai progetti che sono stati annoverati negli elenchi dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, che dimostrano un notevole contributo agli obiettivi di cui all'articolo 3 e che non sono stati completamente finanziati dal meccanismo per collegare l'Europa o da contributi***

degli Stati membri può essere attribuito un marchio di competitività.

Or. en

Motivazione

I progetti di infrastrutture per l'energia e i trasporti che rientrano nell'MCE sono altrettanto pertinenti per la competitività dell'Unione rispetto ai progetti nell'ambito dell'EFC e non dovrebbero essere sottoposti a una doppia valutazione.

Emendamento 1695
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.	3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2. ***Per agevolare il sostegno degli Stati membri a favore dei progetti cui è stato attribuito/aggiudicato il marchio di competitività ma che, per vincoli di bilancio, non sono stati selezionati per il finanziamento ECF, il marchio di competitività garantisce un'esenzione per gli aiuti di Stato analoga a quella del marchio di eccellenza prevista dal programma Orizzonte Europa ai sensi degli articoli da 25 bis a 25 quinquies del regolamento generale di esenzione per categoria. Per evitare duplicazioni e garantire complementarità, la Commissione fornisce indicazioni chiare sul coordinamento tra marchio di competitività e strumenti di finanziamento nazionali.***

Or. en

Emendamento 1696
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.	3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2. ***Per agevolare il sostegno degli Stati membri a favore dei progetti cui è stato attribuito/aggiudicato il marchio di competitività ma che, per vincoli di bilancio, non sono stati selezionati per il finanziamento ECF, il marchio di competitività garantisce un'esenzione per gli aiuti di Stato analoga a quella del marchio di eccellenza prevista dal programma Orizzonte Europa ai sensi degli articoli da 25 bis a 25 quinquies del regolamento generale di esenzione per categoria. Per evitare duplicazioni e garantire complementarità, la Commissione fornisce indicazioni chiare sul coordinamento tra marchio di competitività e strumenti di finanziamento nazionali.***

Or. en

Emendamento 1697
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF	3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF

mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.	mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2. ***I finanziamenti nazionali concessi a progetti cui è stato assegnato un marchio di competitività sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE ed esentati dagli obblighi di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.***

Or. en

Emendamento 1698
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri possono sostenere*** progetti che hanno ottenuto un marchio ***o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive*** a norma ***dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2***.	3. ***Ai*** progetti che hanno ottenuto un marchio STEP ***ancora valido, ai sensi del regolamento (EU) 2024/795, è attribuito automaticamente un marchio di competitività. Ai progetti strategici riconosciuti*** a norma ***delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sulle materie prime critiche e del regolamento sui medicinali critici e conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuito un marchio di competitività***.

Or. en

Emendamento 1699
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.	3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2. ***I finanziamenti nazionali concessi a progetti cui è stato attribuito un marchio di competitività sono considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dagli obblighi di notifica preventiva ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.***

Or. en

Emendamento 1700
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono*** sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio ***o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF*** mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.	3. Gli Stati membri ***esaminano l'opportunità di*** sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1701
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle	***soppresso***

materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1702
Yvan Verougstraete, Grégory Allione, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività ***sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1***.	4. Il marchio di competitività ***mira a massimizzare il valore aggiunto dell'Unione facilitando:***
	a) finanziamenti cumulativi o complementari provenienti da altri ambiti di intervento o strumenti dell'ECF, laddove siano individuate sinergie;
	b) sostegno da parte di altri programmi dell'Unione, conformemente al regolamento finanziario e ai rispettivi atti di base;
	c) contributi finanziari supplementari degli Stati membri, anche a livello regionale e locale o attraverso fondi a gestione concorrente, banche nazionali di promozione o risorse di bilancio nazionali;
	d) sostegno mediante strumenti finanziari, operazioni di finanziamento misto o altre forme di sostegno finanziario dell'Unione, in particolare attraverso il comparto degli

Stati membri di InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1703
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.	4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. ***La Commissione pubblica su base annuale l'elenco di tutti i soggetti cui è stato assegnato il marchio di competitività, con l'ambito di intervento corrispondente, la descrizione del progetto e l'importo del relativo sostegno dell'Unione o nazionale, se disponibile.***

Or. en

Emendamento 1704
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività ***sarà direttamente*** attribuito ai ***progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad***	4. Il marchio di competitività ***è*** attribuito ai progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione ***quale il regolamento sulle materie prime critiche, il regolamento sull'industria a zero emissione nette o il regolamento sui***

altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.	***medicinali critici, previa valutazione della Commissione,*** che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1705
Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.	4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici***, del regolamento sulle biotecnologie*** e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulle biotecnologie I fa riferimento a progetti strategici in materia di biotecnologia, che è opportuno prendere in considerazione.

Emendamento 1706
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del	4. Il marchio di competitività ***europeo*** sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del

regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.	regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 1707
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto inserisce il regolamento sui medicinali critici, che però è già citato nel paragrafo in questione.

Emendamento 1708
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per le attività attuate mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio, l'applicazione del quadro di monitoraggio della spesa di bilancio e del

quadro di riferimento della performance tiene conto delle specificità strutturali di tali strumenti, in particolare della loro natura orientata al mercato e rimborsabile, e della necessità di conseguire la semplificazione e la proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento sulla performance sono eccessivi e ingiustificati per uno strumento orientato al mercato, il che metterà a repentaglio l'assorbimento dei prodotti InvestEU da parte del mercato. Per le forme di finanziamento rimborsabili, tra cui InvestEU ECF, dovrebbero applicarsi quadri di segnalazione dedicati, tenendo presente la natura intermediata di una parte significativa del programma InvestEU e l'aspirazione ad automatizzare il più possibile i flussi di dati. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in stretta consultazione con i partner esecutivi.

Emendamento 1709
Yvan Verougstraete, Grégory Allione, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il servizio di assistenza ai beneficiari e l'assistenza sotto forma di consulenza sui progetti fungono anche da interfaccia con gli Stati membri, al fine di consentire una transizione più rapida tra gli strumenti di finanziamento e garantire una certezza finanziaria tempestiva per le domande che beneficiano del marchio di competitività.

Or. en

Emendamento 1710
Aura Salla

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Commissione emana orientamenti tecnici sull'applicazione del quadro di riferimento della performance agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Tali orientamenti sono elaborati in stretta concertazione con il Gruppo BEI e le banche e istituti nazionali di promozione.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento sulla performance sono eccessivi e ingiustificati per uno strumento orientato al mercato, il che metterà a repentaglio l'assorbimento dei prodotti InvestEU da parte del mercato. Per le forme di finanziamento rimborsabili, tra cui InvestEU ECF, dovrebbero applicarsi quadri di segnalazione dedicati, tenendo presente la natura intermediata di una parte significativa del programma InvestEU e l'aspirazione ad automatizzare il più possibile i flussi di dati. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in stretta consultazione con i partner esecutivi.

Emendamento 1711
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Grégory Allione, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ammissibilità	***Criteri di*** ammissibilità

Or. en

Emendamento 1712
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.	1. ***I finanziamenti dell'EFC si basano sulla concorrenza aperta. I principali criteri di aggiudicazione o di attribuzione dovrebbero essere definiti in base all'impatto, alla qualità, all'elevata pertinenza per la competitività europea e alla capacità di rafforzare l'ecosistema dell'innovazione attraverso l'innovazione basata sul territorio.*** Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.

Or. en

Motivazione

I finanziamenti concessi dal Fondo per la competitività dovrebbero basarsi su inviti a presentare proposte concorrenziali e i criteri di aggiudicazione o di attribuzione dovrebbero essere chiaramente definiti e basati sull'impatto e sulla qualità. La capacità di innovazione basata sul territorio dovrebbe essere riconosciuta esplicitamente come criterio di valutazione fondamentale, dato il ruolo degli ecosistemi territoriali come motori di erogazione per la competitività dell'UE.

Emendamento 1713
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Brigitte van den Berg, Katri Kulmuni, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF. ***I criteri di ammissibilità promuovono la***

competitività, la resilienza e la capacità di innovazione dell'Unione, anche attraverso l'apertura ai soggetti dei paesi associati e dei paesi partner affidabili.

Or. en

Motivazione

Eligibility under the ECF should serve competitiveness and resilience, not function as a blanket EU-only filter. Restricting participation by default risks undermining the very industrial scaling and security cooperation the fund is meant to support. The European Chips Act, for instance, relies on structured cooperation with Japan and South Korea. An EU-only eligibility baseline would directly undercut the partnerships Europe itself has built to secure its semiconductor supply chain. Excluding trusted partners would make programmes unworkable, damage relations and discourage investment into the Union. What is needed is reciprocity and smart criteria, with restrictions applied where strategically justified and proportionate.

Emendamento 1714
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF. ***Il presente articolo non si applica alle azioni in materia di cooperazione industriale nel settore della difesa di cui agli articoli [da 40 a 56] del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1715
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento,*** conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF***.	1. ***Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF si applicano ai seguenti criteri di ammissibilità*** conformemente al regolamento (UE) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1716
Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF***, garantendo parità di accesso a tutti gli operatori e trasparenza***.

Or. en

Emendamento 1717
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF***, garantendo trasparenza e parità di accesso a tutti gli operatori***.

Or. en

Emendamento 1718
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) il soggetto giuridico che partecipa alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta deve essere:
	i) stabilito in uno Stato membro o in paesi e territori d'oltremare;
	ii) stabilito in un paese terzo associato;
	iii) un'organizzazione internazionale;
	iv) stabilito in paesi terzi non associati, qualora il finanziamento a suo favore sia essenziale per la resilienza dell'Unione e contribuisca agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3.

Or. en

Emendamento 1719
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) Il soggetto giuridico che partecipa alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione si avvale di strutture, svolge le proprie attività o operazioni o offre posti di lavoro di qualità negli Stati membri o nei paesi associati.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 è razionalizzato e integrato nell'articolo 9, in quanto costituisce un criterio di ammissibilità.

Emendamento 1720
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3) Il soggetto giuridico che partecipa a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione non può trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile, nei cinque anni civili dopo la fine di un'azione.

Or. en

Emendamento 1721
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4) Qualora i punti 2) e 3) non possano essere applicati, il soggetto giuridico che partecipa alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione soddisfa uno o entrambi i criteri seguenti:
	i) garantisce una percentuale del valore aggiunto di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al punto 2 o 3, a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili.
	ii) acquisisce e/o mantiene la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da soggetti non ammissibili, in merito alla creazione e all'utilizzo dei risultati, compresa l'autorità giuridica e la capacità pratica di modificare, sostituire o rimuovere componenti dei risultati sottoposti a restrizioni imposte da soggetti o paesi terzi non ammissibili.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 è razionalizzato e integrato nell'articolo 9, in quanto costituisce un criterio di ammissibilità.

Emendamento 1722
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5) Le attività che partecipano alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione non sono già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o

private.

Or. en

Emendamento 1723
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6) Le attività che partecipano alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione non sono vietate dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale applicabile o dal diritto nazionale in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1724
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7) Le attività che partecipano alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione non violano il principio "non arrecare un danno significativo" e le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di cui al regolamento (UE) [XXX] (regolamento sulla performance), anche quando gli stanziamenti di sostegno sono erogati in più fasi e la conformità è stata violata. Ciò lascia impregiudicate le esenzioni o gli adeguamenti settoriali, in particolare per le attività connesse alla difesa, laddove tali esenzioni siano esplicitamente previste dagli orientamenti del regolamento sulla performance.

Or. en

Emendamento 1725
Jörgen Warborn, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La selezione dei beneficiari nell'ambito dell'ECF, per ciascun invito o altra aggiudicazione o attribuzione, si basa esclusivamente sull'eccellenza e sul contributo apportato all'aumento complessivo delle capacità a livello dell'UE che l'invito o l'aggiudicazione o attribuzione intende fornire.

Or. sv

Emendamento 1726
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La priorità nel finanziamento è data alle imprese pubbliche, agli organismi pubblici di ricerca e alle università, alle cooperative e agli enti senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 1727
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nell'ambito delle*** procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***in regime di gestione diretta e indiretta, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o ciascuna componente, possono essere ammissibili a ricevere il sostegno dell'Unione una o più delle categorie seguenti di soggetti giuridici***:	2. ***Le*** procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***che incidono sulla sicurezza, sulla difesa o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche, le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali restrizioni di ammissibilità possono comprendere, in particolare***:

Or. en

Emendamento 1728
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o ciascuna componente, possono essere ammissibili a ricevere il sostegno dell'Unione una o più delle categorie seguenti di soggetti giuridici:	2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o ciascuna componente ***e che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 10***, possono essere ammissibili a ricevere il sostegno dell'Unione una o più delle categorie seguenti di soggetti giuridici:

Or. en

Emendamento 1729
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) soggetti ***stabiliti in uno Stato membro o in*** paesi ***e territori d'oltremare***;	a) ***per quanto riguarda i*** soggetti ***partecipanti, le restrizioni in materia di strutture di gestione esecutiva nonché di proprietà e di controllo che limitano la partecipazione in generale o solo in alcuni casi ai soggetti dotati di una struttura di gestione esecutiva, e che sono di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche stabilite negli Stati membri e, se del caso, in altri*** paesi ***ammissibili***;

Or. en

Emendamento 1730
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1731
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***soggetti stabiliti in un paese terzo associato***;	b) per quanto riguarda le attività realizzate, restrizioni relative al luogo di esecuzione, all'utilizzo di strutture o di attrezzature che in generale o solo in alcuni casi limitano l'utilizzo alle risorse situate negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili o che ne sono originarie**,**

e limitano altresì l'ammissibilità dei fornitori ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 1732
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;	b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato ***sottoposti a valutazione ex ante dell'impatto della loro integrazione nel progetto sulla sicurezza dell'economia europea***;

Or. en

Emendamento 1733
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;	b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato ***a condizione che la loro integrazione nel progetto non incida negativamente sulla sicurezza dell'economia europea***;

Or. en

Emendamento 1734
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***organizzazioni internazionali;***	c) ***per quanto riguarda altre restrizioni in materia di sicurezza, valutazioni della sicurezza e valutazioni dei rischi, nulla osta di sicurezza, restrizioni dei diritti di trasferimento e di accesso, compresa la concessione di licenze per fornire garanzie adeguate per la totalità o parte dei risultati e altre informazioni generate o utilizzate nell'ambito dell'azione.***

Or. en

Emendamento 1735
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1736
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1737
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1738
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati ***soltanto*** se il finanziamento di tali soggetti è ***rigorosamente*** essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3***, a condizione che il paese terzo interessato versi un contributo finanziario commisurato alla partecipazione dei propri soggetti all'azione e che i soggetti dell'Unione abbiano accesso dimostrabile, trasparente e non discriminatorio a strumenti di finanziamento pubblico equivalenti in tale paese terzo***.

Or. en

Emendamento 1739
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione sono ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.

Or. en

Emendamento 1740
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri in conformità dell'articolo 168 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati e alle organizzazioni internazionali partecipanti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1741
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri in conformità dell'articolo 168 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati e alle organizzazioni internazionali partecipanti.	3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri in conformità dell'articolo 168 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati e alle organizzazioni internazionali partecipanti. ***Tuttavia, la partecipazione dei paesi terzi è limitata alla cooperazione strettamente necessaria e non allenta mai il controllo pubblico sulle infrastrutture essenziali, compresa la sovranità energetica, sanitaria e digitale.***

Or. en

Emendamento 1742
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di	*(Non concerne la versione italiana)*

cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri in conformità dell'articolo 168 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati e alle organizzazioni internazionali partecipanti.

Or. en

Emendamento 1743
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) attività vietate dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale applicabile o dal diritto nazionale in tutti gli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Semplificato sopra.

Emendamento 1744
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) attività legate a sistemi autonomi letali che operano al di fuori di una catena delle responsabilità di comando e controllo umani o che non possono essere utilizzati in conformità del diritto internazionale umanitario;

Or. en

Emendamento 1745
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) attività connesse alla costruzione, alla modifica, alla messa in servizio o alla gestione di impianti di produzione di energia nucleare, compresi i piccoli reattori modulari (SMR) e altre tecnologie dei reattori nucleari destinate alla produzione di energia elettrica;

Or. en

Emendamento 1746
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) attività che, secondo un ampio consenso scientifico, presentano rischi significativi per l'ambiente, la salute umana o animale;

Or. en

Emendamento 1747
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

a quinquies) attività che contribuiscono all'aumento o al mantenimento della dipendenza da combustibili fossili dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1748
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a sexies) attività che contribuiscono ad aumentare o mantenere la dipendenza dell'Unione dalle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), dagli inquinanti organici persistenti annoverati nel regolamento (UE) 2019/1021 e dalle sostanze pericolose soggette a restrizioni a norma di altre norme applicabili dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1749
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a septies) attività che violano il principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla performance), anche quando gli stanziamenti di sostegno sono erogati in più fasi alle condizioni di cui all'articolo 5 di tale regolamento e il rispetto

	continuativo di tale principio non può più essere garantito o è stato violato;

Or. en

Emendamento 1750
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attività che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1751
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Sofie Eriksson, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) attività che violano il principio "non arrecare un danno significativo" e le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di cui al regolamento (UE) [XXX] (regolamento sulla performance), anche quando gli stanziamenti di sostegno sono erogati in più fasi e la conformità è stata violata.

Or. en

Emendamento 1752
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1753
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE.	c) conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio ***e all'uso dei loro componenti***, in linea con il diritto dell'UE.

Or. en

Motivazione

Limitare i soli fornitori ad alto rischio è insufficiente se i loro componenti possono ancora essere integrati in progetti finanziati dall'ECF, come gli invertitori nelle infrastrutture energetiche. L'emendamento garantisce che le restrizioni di ammissibilità si estendano ai componenti da essi forniti.

Emendamento 1754
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) attività che contribuiscono ad aumentare o mantenere la dipendenza dell'Unione dalle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), dagli inquinanti organici persistenti annoverati nel regolamento (UE) 2019/1021 e dalle sostanze pericolose soggette a restrizioni a norma di altre norme applicabili dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1755
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) attività che violano il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH);

Or. en

Emendamento 1756
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ammissibilità a norma del presente regolamento è limitata ai soggetti giuridici non sottoposti al controllo di soggetti di un paese terzo non associato qualora tale controllo possa compromettere la sicurezza o l'autonomia strategica dell'Unione o di qualsiasi Stato membro. Il programma di lavoro definisce

la procedura di verifica della conformità al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 1757
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'EFC esclude esplicitamente il finanziamento di qualsiasi progetto di ricerca o innovazione che coinvolga università, istituti di ricerca o imprese che operano in territori occupati o che collaborano con entità militari impegnate nei territori occupati.

Or. en

Emendamento 1758
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. L'ammissibilità al sostegno a norma del presente regolamento non è subordinata al rispetto di condizionalità orizzontali in materia di clima, società o sostenibilità non direttamente necessarie per il conseguimento dell'obiettivo specifico del pertinente ambito di intervento. La conformità con il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 è richiesta solo per le attività nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 1759
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. L'ECF esclude esplicitamente i finanziamenti a tutte le entità coinvolte in progetti che contribuiscono direttamente o indirettamente ad attività militari o di difesa, in particolare a quelle che possono portare a violazioni dei diritti umani, come sottolineato dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni per i diritti umani.

Or. en

Emendamento 1760
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione relative alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2), l'ammissibilità è limitata ai soggetti giuridici la cui struttura di gestione esecutiva e il cui processo decisionale operativo sono situati nell'Unione o in paesi terzi associati e che non sono sottoposti al controllo di un soggetto di un paese terzo non associato. I subappaltatori coinvolti in tali attività soddisfano condizioni di ammissibilità equivalenti.

Or. en

Emendamento 1761
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1762
András Gyürk, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1763
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche***, al fine di facilitare un'ampia partecipazione di enti pubblici e privati di tutte le dimensioni e di promuovere approcci di investimento integrati, a lungo termine e basati sul territorio***.

Or. en

Emendamento 1764
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche***, facilitando in tal modo un'ampia partecipazione di enti pubblici e privati di tutte le dimensioni e promuovendo nel contempo strategie di investimento integrate e a lungo termine***.

Or. en

Emendamento 1765

Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche ***come previsto dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1766
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche ***come previsto dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1767
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Janusz Lewandowski, Mirosława Nykiel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Mārtiņš Staķis, Inese Vaidere

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'ECF garantirà pari opportunità di accesso ai finanziamenti, migliorerà lo sviluppo delle imprese, rafforzerà la collaborazione e lo sviluppo delle capacità per sbloccare il potenziale industriale e di innovazione in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 1768
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità/di aggiudicazione o di attribuzione.	6. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità/di aggiudicazione o di attribuzione ***e hanno un ruolo limitato nel decidere l'attuazione dei programmi***.

Or. ro

Emendamento 1769
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità***/di aggiudicazione o di attribuzione***.	6. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 1770
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e di selezione si basano sull'eccellenza e sul merito. La Commissione monitora tuttavia la distribuzione geografica delle aggiudicazioni o attribuzioni e dei beneficiari nell'ambito di ciascun ambito di intervento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio su base annuale. Se dopo tre anni completi di attuazione meno di cinque Stati membri rappresentano oltre il 75 % delle aggiudicazioni o attribuzioni in un determinato ambito o se uno Stato membro ha ricevuto meno dell'1 % delle aggiudicazioni o attribuzioni in tale ambito, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri interessati, propone un sostegno mirato in materia di consulenza, partenariato e sviluppo delle capacità a norma degli articoli 25 e 27 e può adeguare la progettazione dei successivi inviti a presentare proposte in tale ambito al fine di affrontare gli ostacoli strutturali alla partecipazione, fatto salvo il principio di eccellenza. Non si applicano quote geografiche obbligatorie.

Or. en

Motivazione

The experience of comparable Union instruments, including InvestEU, shows that excellence-based award procedures, in the absence of monitoring, can give rise to a structural concentration of Union funding in a small number of Member States with the most developed financial and innovation ecosystems. There is a need to preserve the excellence principle, introduce a transparency obligation in line with Article 174 TFEU and Article 175 TFEU,

and provide for proportionate corrective measures based on existing advisory and capacity-building tools, without resorting to mandatory geographic quotas.

Emendamento 1771
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, i criteri di assegnazione dovrebbero essere fissati in modo da consentire un equilibrio geografico delle risorse assegnate tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1772
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, René Repasi, Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Criteri di aggiudicazione o di attribuzione
	1. Fatte salve eventuali condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 e si basano sui requisiti seguenti:
	a) la qualità delle proposte presentate, in particolare attraverso la valutazione dei seguenti criteri, se del caso, alla luce degli obiettivi del Fondo in questione:

i) contributo all'eccellenza;

ii) contributo all'autonomia strategica;

iii) impatto economico, sociale e ambientale, compreso l'impatto sul clima;

iv) capacità di innovazione;

v) profilo di rischio e, di conseguenza, uso proposto degli strumenti finanziari;

vi) contributo alle capacità industriali, comprese la produzione e la diffusione industriale;

vii) contributo alla resilienza delle catene del valore critiche; e

viii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e piccole imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione;

b) l'impatto dei risultati attesi delle proposte sul raggiungimento degli obiettivi e delle priorità di cui all'articolo 3, sulla base di uno o più dei criteri seguenti:

i) una valutazione del fallimento del mercato affrontato dall'azione e dell'addizionalità del finanziamento;

ii) requisiti specifici e una valutazione del modo in cui l'azione proposta può garantire un valore aggiunto dell'UE e/o riguarda i beni pubblici europei;

iii) una valutazione del contributo della proposta agli obiettivi di competitività nei settori e nelle tecnologie strategici durante tutto il percorso di investimento;

iv) una valutazione dell'eventuale effetto moltiplicatore previsto nella mobilitazione degli investimenti privati.

2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nel presente regolamento, compresi eventuali ponderazioni da applicare e, se del caso, le norme pertinenti per trattare

le proposte ex aequo, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte.

3. I criteri di aggiudicazione o di attribuzione di Orizzonte Europa si applicano alle attività collaborative di ricerca e innovazione finanziate nell'ambito della parte "Competitività" del secondo pilastro di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 1773
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Mārtiņš Staķis, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Criteri di aggiudicazione o di attribuzione
	1. Ove pertinente e opportuno a seconda della natura della procedura di aggiudicazione o di attribuzione, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 si basano sui principi seguenti:
	a) la copertura paneuropea dell'azione;
	b) la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati nell'invito a presentare proposte;
	c) l'impatto dei risultati attesi delle proposte e il loro impatto a livello paneuropeo ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle priorità fissati nell'invito a presentare proposte;
	d) l'efficacia generale del finanziamento dell'Unione;
	e) la capacità delle proposte di sostenere

le attività specifiche di cui ai capi III, IV, V, VI e VII, sezioni 1, 3 e 4, considerando la natura delle attività, con una copertura paneuropea e la partecipazione di partner degli Stati membri periferici, nonché di regioni e Stati membri meno sviluppati, in transizione, insulari e ultraperiferici;

f) nel caso delle azioni collaborative, la partecipazione di partner provenienti da regioni meno sviluppate e in transizione, compresi gli Stati membri periferici, nonché le regioni e gli Stati membri insulari e ultraperiferici, e la creazione o l'ammodernamento di attività di ricerca o produzione in tali regioni, per promuovere catene del valore dell'UE inclusive e un impatto territoriale equilibrato dell'ECF;

g) la valutazione della partecipazione a grandi consorzi di partner provenienti da regioni meno sviluppate;

h) la capacità dell'azione di promuovere la diffusione delle tecnologie e delle conoscenze e le loro ricadute positive in tutta l'UE;

i) la necessità di tenere conto delle sfide uniche, comprese le sfide connesse alla sicurezza delle regioni frontaliere orientali, al fine di avvicinare l'innovazione e la trasformazione industriale a tali regioni, in particolare nei settori dell'agricoltura, della bioeconomia, dell'industria della difesa e della resilienza delle catene di approvvigionamento.

2. Il programma di lavoro stabilisce le norme per gestire proposte ex aequo che prevedano come criteri risolutivi la diversità geografica e la partecipazione di partner provenienti da regioni e Stati membri meno sviluppati e in transizione.

Or. en

Emendamento 1774
Michał Kobosko, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Lucia Yar, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Criteri di aggiudicazione o di attribuzione
	1. Ove pertinente e opportuno a seconda della natura della procedura di aggiudicazione o di attribuzione, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 si basano sui principi seguenti:
	a) la copertura a livello dell'UE dell'azione;
	b) la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati nell'invito a presentare proposte;
	c) una valutazione dei risultati attesi delle proposte e il loro impatto a livello dell'UE ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle priorità fissati nell'invito a presentare proposte;
	d) l'efficacia generale del finanziamento dell'Unione;
	e) la capacità delle proposte di sostenere le attività specifiche di cui ai capi III, IV, V, VI e VII, sezioni 1, 3 e 4, considerando la natura delle attività, con una copertura paneuropea e la partecipazione di partner degli Stati membri periferici, nonché di regioni e Stati membri meno sviluppati, in transizione, insulari e ultraperiferici;
	f) nel caso delle azioni collaborative, la partecipazione di partner provenienti da regioni meno sviluppate e in transizione, compresi gli Stati membri periferici, nonché le regioni e gli Stati membri insulari e ultraperiferici, e la creazione o

l'ammodernamento di attività di ricerca o produzione in tali regioni, per promuovere le catene del valore dell'UE e un impatto territoriale equilibrato dell'ECF;

g) la valutazione della partecipazione a grandi consorzi di partner provenienti da regioni meno sviluppate;

h) la capacità dell'azione di promuovere la diffusione delle tecnologie e delle conoscenze e le loro ricadute positive in tutta l'UE.

2. Il programma di lavoro stabilisce le norme per gestire proposte ex aequo che prevedano come criteri risolutivi la diversità geografica e la partecipazione di partner provenienti da regioni e Stati membri meno sviluppati e in transizione.

Or. en

Emendamento 1775
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Criteri di aggiudicazione o di attribuzione
	1. Ove opportuno, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 tenendo conto, nella misura possibile, dei seguenti elementi:
	a) la copertura paneuropea dell'azione;
	b) una valutazione dei risultati attesi delle proposte e il loro impatto per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, con particolare attenzione alle PMI, nonché agli Stati membri e alle regioni in ritardo nella performance

relativa a competitività e innovazione;

c) la capacità delle proposte di sostenere le attività specifiche di cui ai capi III, IV, V, VI e VII, sezioni 1, 3 e 4, considerando la natura delle attività, con una copertura paneuropea e la partecipazione di partner degli Stati membri periferici, nonché di regioni e Stati membri meno sviluppati, in transizione, insulari e ultraperiferici;

d) nel caso delle azioni collaborative, la partecipazione di partner provenienti da regioni meno sviluppate e in transizione, compresi gli Stati membri periferici e le regioni insulari e ultraperiferiche, e la creazione di attività di ricerca o produzione in tali regioni, al fine di promuovere le catene del valore dell'Unione e un impatto territoriale equilibrato dell'ECF;

e) valutazione della partecipazione a grandi consorzi di partner provenienti da regioni meno sviluppate; d) la capacità dell'azione di diffondere tecnologie e conoscenze in ogni Stato membro.

1 bis. Il programma di lavoro stabilisce le norme per gestire proposte ex aequo che prevedano come criteri risolutivi la diversità geografica e la partecipazione di partner provenienti da regioni e Stati membri meno sviluppati e in transizione.

Or. en

Emendamento 1776
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	1. Ove opportuno, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro di cui

all'articolo 15 tenendo conto, nella misura possibile, dei seguenti elementi:

a) la copertura paneuropea dell'azione;

b) una valutazione dei risultati attesi delle proposte e il loro impatto per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, con particolare attenzione alle PMI, nonché agli Stati membri e alle regioni in ritardo nella performance relativa a competitività e innovazione;

c) la capacità delle proposte di sostenere le attività specifiche di cui ai capi III, IV, V, VI e VII, sezioni 1, 3 e 4, considerando la natura delle attività, con una copertura paneuropea e la partecipazione di partner degli Stati membri periferici, nonché di regioni e Stati membri meno sviluppati, in transizione, insulari e ultraperiferici;

d) nel caso delle azioni collaborative, la partecipazione di partner provenienti da regioni meno sviluppate e in transizione, compresi gli Stati membri periferici, nonché le regioni e gli Stati membri insulari e ultraperiferici, e la creazione di attività di ricerca o produzione in tali regioni, per promuovere le catene del valore dell'UE e un impatto territoriale equilibrato dell'ECF;

e) valutazione della partecipazione a grandi consorzi di partner provenienti da regioni meno sviluppate;

f) la capacità dell'azione di diffondere tecnologie/conoscenze in ogni Stato membro.

1 bis. Il programma di lavoro stabilisce le norme per gestire proposte ex aequo che prevedano come criteri risolutivi la diversità geografica e la partecipazione di partner provenienti da regioni e Stati membri meno sviluppati e in transizione.

Or. en

Emendamento 1777

Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Criteri di aggiudicazione o di attribuzione
	Nel valutare i soggetti ammissibili, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione prendono in considerazione gli elementi seguenti, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2025/2509:
	a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione della proposta;
	b) la capacità della proposta di sostenere gli obiettivi dell'ECF di cui all'articolo 3, compresa una valutazione dei risultati attesi della proposta;
	c) un controllo ex ante dell'addizionalità che dimostri che la proposta non procederà senza il sostegno dell'ECF e genererà un'attività economica supplementare a vantaggio dell'Unione.
	2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione sono ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, nonché la loro metodologia di valutazione, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi di aggiudicazione o di attribuzione per azioni specifiche, in particolare quelle incentrate su requisiti specifici del settore, comprese le condizioni specifiche stabilite nel quadro di ciascun ambito di intervento.
	3. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di aggiudicazione o di attribuzione.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un articolo mancante per stabilire i principi generali per i criteri di aggiudicazione o di attribuzione da specificare negli specifici inviti a presentare proposte e programmi di lavoro.

Emendamento 1778
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili
	1. Nella selezione dei progetti e nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ai sensi del presente regolamento, la Commissione applica criteri di valutazione trasparenti, oggettivi e proporzionati. L'ECF sostiene solo le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano esclusivamente i seguenti criteri:
	a) valore aggiunto per l'Unione, compresi i contributi alle priorità strategiche europee, alla competitività, alla resilienza e all'integrazione del mercato interno;
	b) addizionalità, cioè il fatto che il sostegno dell'Unione sia indispensabile a mobilizzare gli investimenti, e che i fallimenti del mercato o le situazioni subottimali d'investimento siano affrontati in modo efficace;
	c) sostenibilità tecnica, economica e finanziaria, compresi una solida progettazione e piani di attuazione realistici;
	d) efficacia dei costi e uso efficiente dei fondi dell'Unione;

e) l'impatto positivo previsto, ad esempio la performance d'innovazione, l'incremento di competitività, i risultati per la sostenibilità e la resilienza agli shock esterni.

Or. en

Emendamento 1779
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Rispetto dello Stato di diritto
	1. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento è subordinato al rispetto dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 TUE.
	2. Se ritiene che siano commesse violazioni gravi e sistemiche dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono le condizioni necessarie per la corretta attuazione dell'ECF, la Commissione può sospendere, ridurre o limitare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento, anche per i soggetti stabiliti nello Stato membro interessato.
	3. Le misure adottate a norma del paragrafo 2 sono proporzionate e tengono conto della natura, della gravità e della durata della violazione.
	4. Prima di adottare qualsiasi misura, la Commissione fornisce allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni. 5. Le misure sono revocate se le condizioni che ne hanno determinato l'adozione non sono più soddisfatte.

Or. en

Emendamento 1780
Miriam Lexmann, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Criteri di aggiudicazione o di attribuzione
	Ove pertinente e opportuno a seconda della natura della procedura di aggiudicazione o di attribuzione, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 o negli inviti a presentare proposte, riflettono, se del caso, gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si basano sulla qualità delle proposte presentate alla luce degli obiettivi e delle priorità stabiliti nell'invito stesso. I criteri di qualità comprendono elementi quali la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea, la monetizzazione della RSI e la capacità di fornire i risultati attesi entro il termine concordato.

Or. en

Emendamento 1781
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Accesso e ammissibilità
	Gli enti pubblici regionali e le loro agenzie (ad esempio le agenzie di sviluppo

	regionale) sono esplicitamente ammissibili ai finanziamenti dell'ECF e ai meccanismi di riduzione dei rischi.

Or. en

Emendamento 1782
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Integrato nell'articolo 9 sull'ammissibilità.

Emendamento 1783
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Preferenza dell'UE	Preferenza dell'UE ***e condizioni per il sostegno***

Or. en

Emendamento 1784
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Or. en

Emendamento 1785
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione può essere applicata ***ciascuna*** delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione è applicata ***una combinazione*** delle condizioni stabilite al paragrafo 2 ***commisurate al rischio individuato,*** per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite***, e per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione relative alla difesa, alla connettività sicura, alla cibersicurezza delle infrastrutture critiche, alle materie prime critiche e ai sistemi spaziali applica almeno le condizioni di cui al paragrafo 2. lettere a) e d), e un dovere di diligenza a norma del paragrafo 3 bis.***

Or. en

Motivazione

The application of EU-preference conditions being optional ('may apply'), even in award procedures concerning the Union's most sensitive sectors is incompatible with the objectives set out in Article 3, points (b) and (f), and with the security and economic-security framework established by the Joint Communication on a European Economic Security Strategy. For award procedures concerning defence, secure connectivity, the cybersecurity of critical infrastructure, critical raw materials and space systems, the application of at least the

participation/performance restrictions and the control restrictions, together with a due-diligence obligation, should be mandatory.

Emendamento 1786
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***può essere applicata*** ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***si applica*** ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 ***in linea con le valutazioni strategiche sulla base dello strumento di coordinamento per la competitività, dell'Osservatorio delle tecnologie emergenti e del comitato di definizione delle priorità strategiche dell'ECF***, per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite***, e in linea con gli obiettivi energetici, climatici e ambientali dell'Unione e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali***.

Or. en

Emendamento 1787
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento

nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***può essere applicata ciascuna delle*** condizioni stabilite ***al paragrafo*** 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali***, in linea con il quadro delle priorità strategiche di cui all'articolo 6 bis***. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***si applicano le*** condizioni stabilite ***ai paragrafi*** 2 ***e 3*** per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite***, in modo equilibrato e differenziato a seconda dell'ambito delle attività***. ***Le condizioni di ammissibilità si basano, se del caso, sui requisiti stabiliti dalla pertinente normativa settoriale.***

Or. en

Emendamento 1788
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***può essere*** applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto ***e gli obiettivi*** dell'Unione e gli impegni internazionali ***mediante l'applicazione del principio della preferenza europea, al fine di garantire che gli investimenti contribuiscano agli interessi industriali europei e all'autonomia strategica***. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***è*** applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite***, e in linea con l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento faceva parte degli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 1789
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno ***dell'ECF*** mira allo sviluppo, alla ***creazione*** e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in ***linea con il*** diritto dell'Unione e ***gli*** impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***può essere*** applicata ***ciascuna*** delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'***Unione*** in materia di sicurezza, ***nonché*** le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	1. Il sostegno ***del Fondo*** mira allo sviluppo, alla ***produzione*** e allo sfruttamento nell'Unione, in maniera sostenibile, di tecnologie e settori strategici, in ***conformità del*** diritto dell'Unione e ***degli*** impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***è*** applicata ***almeno una*** delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'***UE*** in materia di sicurezza, le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite***, comprese, in ogni caso, le salvaguardie relative alla mancanza di controllo da parte di un soggetto di un paese terzo e la sicurezza dell'approvvigionamento***.

Or. en

Emendamento 1790
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Yvan Verougstraete, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori

strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione può essere applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione è applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite***, e sono pienamente in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

Le risorse pubbliche limitate dovrebbero essere spese in modo coerente. È opportuno evitare di compromettere gli obiettivi orizzontali concordati.

Emendamento 1791
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***può essere applicata ciascuna delle*** condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***si applicano le*** condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza***, la sua sovranità***, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.

Or. en

Emendamento 1792
Sophie Wilmès, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***può essere*** applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.	1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***è*** applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.

Or. en

Emendamento 1793
Eszter Lakos, Paulius Saudargas, Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico***, tra cui il rischio di concentrazione dei finanziamenti, lo spiazzamento delle imprese degli Stati membri più piccoli o con scarsi risultati in termini di innovazione e le barriere alla partecipazione transfrontaliera***.

Condizioni appropriate dovrebbero evitare di causare danni sproporzionati alla competitività correlata ai costi delle imprese europee e alle relazioni commerciali esterne dell'Europa. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. en

Emendamento 1794
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono essere*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione***, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico***. Tali condizioni di ammissibilità ***possono assumere*** le forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***sono*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività***, la sovranità e la resilienza*** dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici, dell'autonomia e della resilienza dell'Unione, ove necessario e opportuno, ***nonché la possibilità di offrire ai consumatori europei alternative europee e sovrane per le tecnologie strategiche***, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione***. Le condizioni di ammissibilità garantiscono parità di accesso alle PMI di tutti gli Stati membri***. Tali condizioni di ammissibilità ***assumono*** le forme seguenti:

Or. en

Emendamento 1795
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Daniel Attard, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici***, il contributo alla transizione giusta, compresa la tutela e la creazione di posti di lavoro di qualità a livello locale, gli obiettivi sociali, energetici climatici e ambientali, la resilienza*** e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il contributo alla transizione giusta, un elemento chiave degli obiettivi generali dell'ECF, la creazione di posti di lavoro di qualità e gli obiettivi sociali, energetici, climatici e ambientali dell'Unione costituiscano parte integrante delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dei finanziamenti dell'UE nell'ambito dell'ECF.

Emendamento 1796
Oliver Schenk, Marion Walsmann, Hildegard Bentele

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità

per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. ***Tali condizioni di ammissibilità e restrizioni sono limitate a quanto strettamente necessario per proteggere gli interessi di sicurezza strategica ed economica dell'Unione.*** Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. en

Motivazione

La modifica garantisce una maggiore certezza del diritto per gli investitori privati e contribuisce a evitare esclusioni sproporzionate che potrebbero compromettere l'efficacia del Fondo, preservando pienamente nel contempo la capacità dell'Unione di affrontare i rischi per la sicurezza e la resilienza.

Emendamento 1797
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	2. ***Senza pregiudizio nei confronti dei soggetti stabiliti nell'UE con affiliazioni a livello globale e delle imprese figlie delle società di paesi terzi stabilite nell'UE,*** nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti

dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. en

Emendamento 1798
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***possono assumere le forme seguenti***:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***comprendono condizioni obbligatorie. Tra le condizioni obbligatorie figurano***:

Or. en

Emendamento 1799
Sophie Wilmès, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono***	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***sono***

essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***possono assumere*** le forme seguenti:	stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***dovrebbero*** assumere le forme di ***una delle condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 1800
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono essere*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, ***anche*** attraverso ***condizioni*** preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***possono assumere le*** forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***sono*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, ***in particolare*** attraverso ***trattamenti*** preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità assumono ***almeno una delle*** forme seguenti:

Or. en

Emendamento 1801
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono essere*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, ***nonché*** la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione***, ove necessario e opportuno, anche*** attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***possono assumere*** le forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***sono*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività***, la sovranità e la resilienza*** dell'Unione, ***anche attraverso*** la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione ***e*** attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità ***assumono*** le forme seguenti:

Or. en

Emendamento 1802
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono essere*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***sono*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività ***e la resilienza*** dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento faceva parte degli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 1803
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato ***unico***. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato ***interno dell'UE***. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. ro

Emendamento 1804
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono essere*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e	2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***sono*** stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e

dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:	dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:

Or. en

Emendamento 1805
Eszter Lakos, Paulius Saudargas, Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;	a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. ***I soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri che hanno superato con successo il controllo degli investimenti esteri diretti a norma del regolamento (UE) 2019/452 possono essere tenuti a formare consorzi con soggetti dell'Unione che non rientrano in questa categoria.*** Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;

Or. en

Emendamento 1806
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture ***o*** svolgere attività negli Stati membri e***, se del caso, in altri paesi ammissibili***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;	a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti***, creare valore aggiunto nell'UE, contribuire alla tassazione dell'UE***, utilizzare strutture ***e*** svolgere attività negli Stati membri e ***impiegare manodopera proveniente da questi***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;

Or. en

Emendamento 1807
Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Csaba Molnár, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;	a) restrizioni alla partecipazione***, alla titolarità, al controllo*** e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;

Or. en

Emendamento 1808
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, ***se del caso, in altri paesi ammissibili***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;	a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture, svolgere attività o fornire posti di lavoro negli Stati membri ***e impiegare manodopera proveniente da questi***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;

Or. en

Emendamento 1809
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i nuovi progetti finanziati dimostrano che:
	- una percentuale elevata del valore aggiunto del progetto è generato all'interno dell'Unione;
	- una percentuale elevata dei fornitori diretti e dei subappaltatori è stabilito in uno Stato membro;
	- per le tecnologie critiche, il controllo effettivo del soggetto beneficiario è esercitato da interessi stabiliti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1810
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento***. In questioni relative alla difesa, tali restrizioni devono rispettare le prerogative nazionali e le norme in materia di controllo delle esportazioni***;

Or. ro

Emendamento 1811
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione,	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione,

non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;

non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento***. Per quanto riguarda le questioni della difesa, tali restrizioni devono essere conformi alle prerogative e alle norme nazionali***;

Or. en

Emendamento 1812
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei ***cinque*** anni civili ***dopo la fine*** dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei ***tre*** anni civili ***successivi all'erogazione finale del finanziamento dell'Unione nell'ambito*** dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali

restrizioni al trasferimento;

Or. en

Motivazione

The amendment aligns the duration of the transfer restriction with the actual period during which Union funding remains financially relevant to the beneficiary. Calculating the period from the final payment of Union funding, rather than from the end of the action, provides greater legal certainty and proportionality, while reducing unnecessary administrative and commercial constraints on beneficiaries. Shortening the period from five to three years also ensures a more balanced approach that safeguards Union interests without unduly limiting innovation uptake, investment attractiveness and industrial cooperation.

Emendamento 1813
Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Csaba Molnár, Yannis Maniatis, Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei ***cinque*** anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione ***possono essere*** ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei ***15*** anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire***, spostare o delocalizzare***, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione ***sono*** ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;

Or. en

Emendamento 1814

Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro ***o paese associato ammissibile*** a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione ***possono essere ridotti e*** recuperati in tutto ***o in parte***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione ***sono*** recuperati in tutto. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;

Or. en

Emendamento 1815
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei ***cinque*** anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, ***compresa*** la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei ***10*** anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, ***compresi i diritti di proprietà intellettuale*** la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese

un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;	associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;

Or. en

Emendamento 1816
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione ***possono essere ridotti e*** recuperati in tutto ***o in parte***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;	b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire***, spostare o delocalizzare***, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione ***sono*** recuperati in tutto. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;

Or. en

Emendamento 1817
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***possono precisare*** ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;	c) ***È data priorità a catene di approvvigionamento resilienti e diversificate all'interno dell'Unione, compresi gli ecosistemi regionali. La valutazione del rischio di dipendenza è obbligatoria.*** restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo di attrezzature***, software***, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione ***precisano*** ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;

Or. en

Emendamento 1818
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), a meno che non sia possibile	c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo di attrezzature, ***software,*** forniture e materiali***, software di progettazione e per l'utente finale***, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al

ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;	paragrafo 2, lettere a) e b), a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;

Or. en

Emendamento 1819
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire ***un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo*** di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b)***, a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;	c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire ***l'origine unionale*** di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b)***. Tali requisiti sono coerenti con il criterio di origine unionale stabilito nel regolamento sull'accelerazione industriale 2026/0068 (COD)***. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;

Or. en

Motivazione

This amendment ensures coherence between the European Competitiveness Fund and the Union's emerging industrial policy framework. The proposal for an Industrial Acceleration Act introduces Union origin and resilience criteria for strategic sectors, notably in Articles 7 to 13 and Annexes II and III. Aligning ECF supply and content restrictions with these provisions will help avoid fragmentation across Union instruments and ensure that "Made in

Europe" origin requirements are applied consistently. In particular, the IAA introduces not only percentage-based thresholds but also component-based origin requirements (for example for batteries), which often better reflect the structure of strategic value chains. Ensuring that ECF implementation can rely on these criteria will strengthen policy coherence and support the development of resilient European innovation and industrial ecosystems

Emendamento 1820
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) requisiti del piano di decarbonizzazione, che prevedono che i beneficiari dispongano di un piano di trasformazione specifico per sito per l'installazione o l'impianto in questione. Il piano definisce le misure e gli investimenti previsti per conseguire la decarbonizzazione dell'installazione o dell'impianto, compreso il percorso di riduzione progressiva e l'eventuale eliminazione graduale dei combustibili fossili, e il miglioramento dell'efficienza energetica e delle risorse, anche attraverso misure di circolarità.

Or. en

Motivazione

This amendment introduces a requirement for recipients of European Competitiveness Fund support to deliver a site-specific transformation and decarbonization plan for the installations concerned. Such plans ensure that public support contributes to the long-term decarbonization, and therefore resilience, competitiveness and strategic autonomy, of European industry. By setting out concrete measures to reduce fossil fuel dependencies and improve energy and resource efficiency, including circular use of materials, the requirement aligns the ECF with the Union's climate neutrality and industrial competitiveness objectives.

Emendamento 1821
Marc Botenga

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) obbligo di garantire che i risultati, la proprietà intellettuale e il know-how generati con il sostegno dell'ECF siano gestiti in modo da salvaguardare l'interesse pubblico, rispettare i principi della scienza aperta e garantire un accesso aperto alla conoscenza, anche attraverso la concessione di licenze in maniera non esclusiva e altri meccanismi che impediscano un'indebita esclusività e facilitino l'uso sociale più ampio possibile.

Or. en

Emendamento 1822
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) obbligo di garantire che il rispetto del diritto alla contrattazione collettiva e l'osservanza della pertinente legislazione sociale e del lavoro nazionale e dell'Unione, e dei contratti collettivi applicabili firmati dalle parti sociali rappresentative conformemente al diritto e alle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 1823
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) impegni a favore di un governo societario responsabile, che comprenda il reinvestimento del sostegno pubblico nella capacità produttiva, nell'innovazione e nello sviluppo della forza lavoro all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1824
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quinquies) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso di violazione di tali impegni, i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte.

Or. en

Emendamento 1825
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

d sexies) obblighi relativi all'uso trasparente e proporzionato delle sovvenzioni pubbliche. Qualora concesso, il sostegno pubblico è incompatibile con i pagamenti di dividendi straordinari e il riacquisto di azioni.

Or. en

Emendamento 1826
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d septies) obbligo da parte del destinatario del finanziamento ECF di disporre di un piano di trasformazione specifico per sito e accessibile al pubblico per l'impianto in questione. Il piano dovrebbe specificare le misure volte ad aumentare l'efficienza energetica e delle risorse, creare e preservare posti di lavoro di alta qualità, indirizzare i processi industriali verso l'eliminazione graduale dei combustibili fossili;

Or. en

Emendamento 1827
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d octies) per qualsiasi attività con una notevole impronta ambientale, obbligo di attuare un piano di transizione credibile in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050.

Or. en

Emendamento 1828
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d nonies) rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

Or. en

Emendamento 1829
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	obbligo per le società multinazionali di fornire prove di un comportamento fiscale responsabile e di pubblicare annualmente un completo rapporto pubblico per paese.

Or. en

Emendamento 1830
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***che incidono sulla sicurezza, sulla difesa o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei***	3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione ***relative a sovvenzioni, operazioni di finanziamento misto e appalti comprendono*** restrizioni di

suoi Stati membri, devono essere limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali restrizioni di ammissibilità ***possono comprendere, in particolare***:	ammissibilità ***seguenti***:

Or. en

Emendamento 1831
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza, sulla difesa o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, devono essere limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali restrizioni di ammissibilità ***possono comprendere***, in particolare:	3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza, sulla difesa o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, devono essere limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali restrizioni di ammissibilità ***comprendono***, in particolare:

Or. en

Emendamento 1832
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per quanto riguarda i soggetti partecipanti, le restrizioni in materia di strutture di gestione esecutiva nonché di proprietà e di controllo che limitano la partecipazione in generale o solo in alcuni casi ai soggetti dotati di una struttura di gestione esecutiva, e che sono di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o	a) per quanto riguarda i soggetti partecipanti, le restrizioni in materia di strutture di gestione esecutiva nonché di proprietà e di controllo che limitano la partecipazione in generale o solo in alcuni casi ai soggetti dotati di una struttura di gestione esecutiva, e che sono di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o

giuridiche stabilite negli Stati membri ***e, se del caso, in altri*** paesi ***ammissibili***;	giuridiche stabilite negli Stati membri ***o nei*** paesi ***associati***;

Or. en

Emendamento 1833
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per quanto riguarda le attività realizzate, restrizioni relative al luogo di esecuzione, all'utilizzo di strutture o di attrezzature che in generale o solo in alcuni casi limitano l'utilizzo alle risorse situate negli Stati membri ***e, se del caso, in altri paesi ammissibili*** o che ne sono originarie;	b) per quanto riguarda le attività realizzate, restrizioni relative al luogo di esecuzione***, all'impiego di manodopera***, all'utilizzo di strutture o di attrezzature che in generale o solo in alcuni casi limitano l'utilizzo alle risorse situate negli Stati membri o che ne sono originarie;

Or. en

Emendamento 1834
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per quanto riguarda altre restrizioni in materia di sicurezza, valutazioni della sicurezza e valutazioni dei rischi, nulla osta di sicurezza, restrizioni dei diritti di trasferimento e di accesso, ***compresa*** la concessione di licenze per fornire garanzie adeguate per la totalità o parte dei risultati e altre informazioni generate o utilizzate nell'ambito dell'azione.	c) per quanto riguarda altre restrizioni in materia di sicurezza, valutazioni della sicurezza e valutazioni dei rischi, nulla osta di sicurezza, restrizioni dei diritti di trasferimento e di accesso, ***anche dopo la fine dei finanziamenti dell'UE, e*** la concessione di licenze per fornire garanzie adeguate per la totalità o parte dei risultati e altre informazioni generate o utilizzate nell'ambito dell'azione.

Or. ro

Emendamento 1835
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione riguardanti la difesa, la connettività sicura, la cibersicurezza delle infrastrutture critiche, le materie prime critiche, i cavi sottomarini e i sistemi spaziali, l'autorità che concede la sovvenzione effettua, prima dell'aggiudicazione o dell'attribuzione e in tutte le fasi di attuazione, una valutazione del dovere di diligenza dei destinatari, dei loro proprietari, delle entità controllanti, dei subappaltatori e dei fornitori principali, anche per quanto riguarda: ***a) eventuali misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;*** ***b) qualsiasi designazione come fornitore o venditore ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), del pacchetto di strumenti dell'UE per la sicurezza del 5G o di un quadro di valutazione del rischio equivalente dell'Unione;*** ***c) qualsiasi inclusione nelle decisioni di screening o nelle sanzioni adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2019/452 che riguardano l'entità interessata;*** ***d) qualsiasi modello di gravi violazioni del diritto dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate o sensibili.*** ***Se viene rilevato uno degli elementi di cui alle lettere da a) a d), l'entità è esclusa dalla procedura di aggiudicazione o di attribuzione. Non è concessa alcuna deroga per le entità stabilite, controllate o sostanzialmente dipendenti dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Bielorussia, dalla Repubblica popolare***

cinese o dalla Repubblica islamica dell'Iran, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio caso per caso.

Or. en

Motivazione

The Commission proposal allows participation by entities controlled by non-associated third countries on the basis of 'guarantees', without specifying their content or interaction with existing Union legal instruments. The amendment makes the assessment operative by linking it to existing instruments: restrictive measures under Article 215 TFEU, the cybersecurity risk-assessment framework under Directive (EU) 2022/2555 and the EU 5G Toolbox, screenings under Regulation (EU) 2019/452, and breaches of classified-information rules. This is a measure of basic legal coherence with the Union acquis on economic security.

Emendamento 1836
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno del Fondo è subordinato al rispetto di condizionalità sociali vincolanti volte a creare e mantenere un lavoro dignitoso. Tali condizionalità comprendono, se del caso, obblighi relativi al mantenimento del sito, alle garanzie occupazionali, all'accesso alle misure di qualificazione e formazione, alla promozione della partecipazione dei lavoratori e all'applicazione dei contratti collettivi. Tali condizionalità rispettano la pluralità di forme del dialogo sociale negli Stati membri e non portano a indebite discriminazioni nei confronti di certe tipologie di imprese o di taluni Stati membri. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché i programmi e le attività contribuiscano a rafforzare la copertura della contrattazione collettiva e a migliorare le condizioni di lavoro in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi

adeguati.

Or. en

Emendamento 1837
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella selezione e nell'aggiudicazione o attribuzione dei progetti è data priorità, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione o di attribuzione e gli accordi di cofinanziamento, alle PMI, alle scale-up e alle tecnologie critiche per l'infrastruttura digitale dell'Unione con sede nell'UE, comprese le cooperative e i soggetti senza scopo di lucro, che sviluppano soluzioni digitali interoperabili, aperte e sicure che contribuiscono al funzionamento del mercato interno al fine di ridurre la dipendenza da un unico fornitore, la mancanza di innovazione, la dipendenza dell'UE da fornitori di paesi terzi, la riduzione della scelta e promuovono in particolare alternative per i consumatori basate sui valori e sulle tecnologie europei essenziali per l'infrastruttura digitale dell'Unione, in particolare quelle con soluzioni aperte e interoperabili. Gli appalti pubblici sostenuti dall'ECF includono criteri "UE per impostazione predefinita".

Or. en

Emendamento 1838
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per le azioni che contribuiscono alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'applicazione del requisito della preferenza dell'Unione, della sicurezza o della conformità è proporzionato e basato sul rischio. Ove debitamente giustificato, la Commissione può prevedere deroghe mirate e limitate nel tempo ai requisiti specifici in materia di approvvigionamento o catena di approvvigionamento, qualora tali deroghe siano necessarie per evitare ritardi rilevanti nella realizzazione dei progetti e non compromettano la sicurezza o gli interessi strategici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1839
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Ai fini del paragrafo 3 bis, l'ammissibilità si considera presumibilmente concessa per le entità stabilite negli Stati membri, nei paesi EFTA-SEE, in Ucraina, Regno Unito, Australia, Canada, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d'America o da essi controllati o sostanzialmente dipendenti, fatta salva la conclusione dei pertinenti accordi in materia di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura

	d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3, adegua tale elenco, anche per tener conto dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi del partenariato per la sicurezza e la difesa.

Or. en

Motivazione

Un elenco positivo di paesi le cui entità sono presumibilmente ammissibili fornisce certezza giuridica all'industria europea e alle sue catene di approvvigionamento e riduce l'onere amministrativo di valutazioni ripetute caso per caso. L'elenco è coerente con l'articolo 50, paragrafo 1, della proposta della Commissione per quanto riguarda l'Ucraina, con il quadro sui paesi terzi associati e con i partenariati per la sicurezza e la difesa conclusi dall'Unione. Il ricorso alla procedura d'esame garantisce che i successivi aggiornamenti dell'elenco rispecchino una posizione condivisa dagli Stati membri.

Emendamento 1840
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Subappalti responsabili e limitazione delle catene di subappalto
	1. Per le azioni attuate nei settori individuati nel programma di lavoro pertinente come settori ad alto rischio, il programma di lavoro prevede quanto segue:
	a) limitazione del numero di livelli di subappalto a non più di due livelli oltre il contraente principale;
	b) obbligo di informativa per l'intera catena di subappalto;
	c) responsabilità in solido dei contraenti e dei principali beneficiari per quanto concerne l'osservanza della legislazione dell'Unione e nazionale applicabile in materia di lavoro, previdenza sociale e salute e sicurezza;

d) obbligo di garantire che i subappaltatori rispettino i contratti collettivi o le norme relative alla retribuzione minima nello Stato membro in cui si svolge l'attività. Qualora la Commissione individui gravi violazioni del diritto del lavoro, del diritto sociale o degli obblighi relativi alla trasparenza del subappalto, il sostegno dell'Unione può essere sospeso, ridotto o recuperato.

Or. en

Emendamento 1841
Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Csaba Molnár, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Ampliamento della partecipazione
	1. I "paesi oggetto dell'ampliamento" sono Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria ai fini dell'adempimento dell'articolo 4, paragrafo 2 bis.
	2. Solo i soggetti giuridici stabiliti nei paesi oggetto dell'ampliamento sono ammissibili nell'ambito della parte "ampliamento della partecipazione" del programma.
	3. Il programma aiuta i paesi oggetto dell'ampliamento ad aumentare la loro competitività e a promuovere un'ampia copertura geografica nello sviluppo delle capacità industriali. Questi interventi devono essere affiancati da misure proporzionali da parte degli Stati membri.
	4. Non vi è alcuna sottrazione per gli importi corrispondenti allo stanziamento per l'ampliamento della partecipazione,

come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2 bis.

Or. en